

Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Firenze

(Deliberazione n. 53 del 28 ottobre 2013, modificata da deliberazione n. 32 del 07.07.2015 e da deliberazione n.32 del 18.07.2022)

Titolo I (Disposizioni generali)	pag.	4
Articolo 1 (Oggetto).....		4
Articolo 2 (Competenze).....		4
Articolo 3 (Trasparenza e atti a disposizione del pubblico).....		5
Articolo 4 (Vigilanza).....		5
Articolo 5 (Responsabilità)		6
Articolo 6 (Presunzione di legittimazione)		6
Articolo 7 (Servizi gratuiti, a pagamento e agevolati).....		6
 Titolo II (Servizi necroscopici)		8
Articolo 8 (Servizi necroscopici di competenza comunale).....		8
Articolo 9 (Rilascio di cadaveri a scopo di studio).....		8
 Titolo III (Attività funebri e trasporti)		9
Articolo 10 (Attività funebri).....		9
Articolo 11 (Vigilanza sui trasporti funebri e sull'attività funebre).....		9
 Titolo IV (Pratiche funerarie)		10
<u>Capo I (Servizio pubblico locale di cremazione)</u>		10
Articolo 12 (Autorizzazione alla cremazione di cadaveri, in alternativa all'inumazione o alla tumulazione).....		10
Articolo 13 (Autorizzazione alla cremazione di cadaveri a seguito di esumazioni o Estumulazioni straordinarie).....		10
Articolo 14 (Autorizzazione alla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei).....		10
Articolo 15 (Dimensioni delle urne cinerarie).....		11
Articolo 16 (Conservazione dell'urna cineraria).....		11
Articolo 17 (Affidamento dell'urna cineraria).....		11
Articolo 18 (Rinuncia all'affidamento dell'urna cineraria).....		12
Articolo 19 (Dispersione delle ceneri).....		12
Articolo 20 (Carta della qualità del servizio).....		13
<u>Capo II (Inumazione)</u>		13
Articolo 21 (Inumazioni).....		13
Articolo 22 (Esumazioni).....		13
<u>Capo III (Tumulazione)</u>		14
Articolo 23 (Tumulazione).....		14
Articolo 24 (Deposito provvisorio)		14
Articolo 25 (Estumulazioni).....		15
 Titolo V (Concessioni cimiteriali)		16
<u>Capo I (Tipologie di concessioni)</u>		16
Articolo 26 (Sepolture a sistema d'inumazione distinte).....		16
Articolo 27 (Concessioni di aree).....		17
Articolo 28 (Concessioni di loculi stagni).....		17
Articolo 29 (Concessioni di loculi areati).....		18
Articolo 30 (Concessioni a tumulazione, pluriposto).....		18

Articolo 31 (Altre concessioni a tumulazione).....	18
<u>Capo II (Diritti e obblighi connessi alla concessione)</u>	19
Articolo 32 (Diritto d'uso).....	19
Articolo 33 (Manutenzione, canone periodico, affrancazione).....	20
<u>Capo III (Rapporti tra concessionari ed effetti del decesso del concessionario)</u>	21
Articolo 34 (Rapporti tra più concessionari).....	21
Articolo 35 (Subentro familiare nella concessione).....	21
Articolo 36 (Subentro ereditario ed estinzione della famiglia).....	22
Articolo 37 (Concessioni fatte ad enti – cessazione, scioglimento, soppressione, fusione o estinzione dell'ente).....	22
<u>Capo IV (Rinunce)</u>	23
Articolo 38 (Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a novantanove anni).....	23
Articolo 39 (Rinuncia a concessione di aree libere).....	23
Articolo 40 (Rinuncia a concessione di manufatti della durata di novantanove anni o perpetua).....	23
Articolo 41 (Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione).....	24
<u>Capo V (Revoca, decadenza, estinzione, scadenza)</u>	24
Articolo 42 (Revoca).....	24
Articolo 43 (Decadenza).....	25
Articolo 44 (Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza).....	25
Articolo 45 (Estinzione della concessione).....	26
Articolo 46 (Scadenza delle concessioni).....	26
Articolo 46 bis (Determinazione valore sepolcreti e cappelle).....	26
<u>Capo VI (Disposizioni generali concernenti le esumazioni ed estumulazioni)</u>	27
Articolo 47 (Oggetti da recuperare).....	27
Articolo 48 (Disponibilità dei materiali).....	27
Titolo VI (Polizia dei cimiteri)	27
Articolo 49 (Orario).....	27
Articolo 50 (Disciplina dell'ingresso).....	27
Articolo 51 (Divieti speciali).....	28
Articolo 52 (Riti funebri).....	28
Articolo 53 (Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle sepolture).....	29
Articolo 54 (Fiori e piante ornamentali).....	29
Articolo 55 (Materiali ornamentali).....	30
Titolo VII (Lavori privati nei cimiteri).....	30
Articolo 56 (Accesso al cimitero).....	30
Articolo 57 – Attività di cura delle tombe.....	30
Articolo 58 (Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri).....	31
Articolo 59 (Responsabilità – Polizza fidejussoria).....	31
Articolo 60 (Recinzione aree - Materiali di scavo).....	32
Articolo 61 (Introduzione e deposito di materiali).....	32
Articolo 62 (Orario di lavoro).....	32
Articolo 63 (Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti).....	32
Articolo 64 (Vigilanza).....	33
Titolo VIII (Cimiteri e bacini di accoglimento dei cimiteri)	33
Articolo 65 (Accoglimento nei cimiteri comunali).....	33
Articolo 66 (Accoglimento nei singoli cimiteri).....	33

Titolo IX (Cimiteri particolari).....	34
Articolo 67 (Cimiteri particolari).....	34
Titolo X (Disposizioni diverse).....	35
Articolo 68 (Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri).....	35
Articolo 69 (Carte della qualità dei servizi).....	35
Titolo XI (Norme transitorie e finali).....	36
Articolo 70 (Efficacia delle disposizioni del regolamento).....	36
Articolo 71 (Concessioni pregresse).....	36
Articolo 72 (Sepulture private a tumulazioni pregresse – Assenza di regolare atto di concessione).....	37
Articolo 73 (Mutamento del rapporto concessorio).....	37
Articolo 74 (Rimesse di carri funebri - Norma transitoria).....	37
Articolo 75 (Atti e cautele per i gestori di servizi cimiteriali diversi dal comune).....	37
Articolo 76 (Abrogazioni espresse).....	38
Articolo 77 (Sanzioni).....	38
Articolo 78 (Clausola di adeguamento e revisione).....	38
Articolo 79 (Clausola di salvaguardia delle disposizioni dell'Unione europea).....	38
Articolo 80 (Disposizioni finali).....	38
Articolo 81 (Entrata in vigore).....	38
Allegati	
1 – Criteri generali per la determinazione delle tariffe.....	39
2 – Suddivisione del comune in Zone e sottozone, ai fini di sepoltura	44
3.1 – Aree adibite alla dispersione delle ceneri	45
3.2 – Area per la dispersione delle ceneri alla confluenza dell'Arno con il Mugnone.....	46
3.3 – Area per la dispersione delle ceneri “Giardino della Rimembranza”.....	47
4 – Elenco riepilogativo atti da abrogare e/o da disapplicare.....	48

Titolo I (Disposizioni generali)

Articolo 1 (Oggetto)

1.- Il presente regolamento, *in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, al libro terzo titolo I capo II codice civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (o sue, eventuali, modifiche), nonché alle leggi e regolamenti regionali*, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale:

- a) il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alle pubbliche amministrazioni, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte e dalle pratiche di sepoltura delle persone;
- b) la disciplina dei servizi, in ambito comunale, relativi alle funzioni di polizia mortuaria, alle attività necroscopiche nei limiti delle competenze del comune, alle attività funebri, di cremazione e cimiteriali, intendendosi per tali quelle sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, esercizio, gestione e custodia dei cimiteri, locali e impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere;
- c) la disciplina, per quanto nelle competenze regolamentari comunali, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia e conservazione delle salme e/o cadaveri, nonché alle spoglie mortali, indipendentemente dal loro stato;
- d) la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite dalle leggi al comune negli ambiti di materie sopraindicati.

Articolo 2 (Competenze)

1.- Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco o dagli altri organi comunali *nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni*.

2.- I servizi oggetto del presente Regolamento, per quanto rientranti nelle funzioni comunali, vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

3.- Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

4.- Per i servizi di polizia mortuaria, delle attività funebri, di cremazione e cimiteriali, le funzioni, l'organizzazione e le condizioni di erogazione del servizio, la verifica dei risultati, ove integrative del presente Regolamento, sono stabilite dal competente organo comunale. Ove la gestione dei servizi comunali sia a mezzo di terzi le condizioni di erogazione sono stabilite dal contratto di servizio e dalla carta dei servizi, come pure le funzioni delegate. Nel caso di cimiteri particolari l'ordine e la vigilanza spettano ai competenti uffici comunali, come pure i compiti di pianificazione cimiteriale.

5.- Sono in tutti i casi fatte salve le disposizioni in cui spetti al comune l'esercizio di potestà autorizzatorie e/o di esercizio di pubblici poteri, di vigilanza e controllo aventi natura di pubblica funzione.

Articolo 3 (Trasparenza e atti a disposizione del pubblico)

1.- Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro *di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285*, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2.- Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio di polizia mortuaria comunale e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) il tariffario concernente i servizi e le concessioni cimiteriali;
- d) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- f) l'elenco delle tombe, od ogni altra tipologia di sepolcri, per cui sia in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
- g) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, *ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni*.

3.- Gli atti e i documenti sono altresì resi accessibili sul sito web istituzionale del comune, *in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, nonché, per gli atti e provvedimenti per cui la pubblicazione abbia effetto di pubblicità legale, delle disposizioni dell'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni*.

4.- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a ogni altro servizio prestato nell'ambito del servizio cimiteriale, anche quando sia gestito da altri soggetti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio pubblico locale di cremazione, il servizio pubblico locale d'illuminazione elettrica votiva, la gestione di impianti e strutture obbligatorie o comunque funzionali al servizio cimiteriale.

Articolo 4 (Vigilanza)

1.- Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia. L'Azienda sanitaria locale è competente per gli aspetti igienico-sanitari.

2.- Il comune può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici e/o a campione, per la verifica dell'applicazione del presente regolamento.

3. Il comune vigila sul corretto esercizio dei servizi funebri da parte delle imprese esercenti l'attività funebre, il trasporto, il disbrigo pratiche o il commercio di articoli funebri, dei lavori nei cimiteri, secondo le normative vigenti, anche in materia di tutela della concorrenza.

4. E' fatto divieto ai soggetti esercenti l'attività funebre, sia all'ingresso che nell'interno degli uffici, stabilimenti e strutture comunali (quali, a titolo esemplificativo, i cimiteri, i depositi di osservazione e obitori, sale del commiato e quant'altro), delle strutture sanitarie di ricovero e cura o delle strutture socio-sanitarie assistenziali, delle case di riposo o simili, di fare e/o promettere offerte e contrattazioni attinenti le attività funebri, cimiteriali o a esse accessorie e correlate, connesse o conseguenti. I rispettivi rappresentanti legali sono direttamente responsabili di eventuali manifestazioni moleste o indecorose o conseguenti ad atti di concorrenza per procacciare la

fornitura dei propri servizi e prodotti, effettuate da parte dei propri dipendenti e/o addetti, quale ne sia il rapporto.

5. Trattandosi di servizio svolto per pubblico interesse, tali imprese non possono sospendere le forniture e servizi precedentemente pattuiti, anche quando deducano un eventuale mancato pagamento di quanto preventivato; eventuali controversie vanno risolte tra i soggetti privati che ne siano parte.

Articolo 5 (Responsabilità)

1.- Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo, alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2.- Ove il comune non gestisca direttamente un servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto gestore.

3.- Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

4.- Per i rapporti con il comune o il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio alle condizioni di erogazione stabilite dal contratto di servizio e dalla carta dei servizi.

5.- I soggetti privati che operino all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme in materia di lavoro, contributive e di assicurazioni sociali obbligatorie, tributarie e fiscali, nonché di sicurezza nei luoghi di lavoro per l'attività specifica. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, fatta salva ogni altra disposizione, potrà inoltre costituire motivo di sospensione temporanea o di revoca dell'autorizzazione a operare all'interno dei cimiteri.

Articolo 6 (Presunzione di legittimazione)

1.- Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, tombe, loculi, nicchie, sepolcreti, ecc.) o l'apposizione di croci o altri simboli (lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, (quali: tombe di famiglia, edicole, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli eventuali soggetti titolari di posizioni giuridicamente rilevanti e con il loro preventivo consenso, lasciando indenne chi gestisce il servizio cimiteriale, indipendentemente dal rapporto giuridico intercorrente tra il soggetto agente e i titolari di posizioni giuridicamente rilevanti.

2.- Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività o al passaggio in giudicato della sua risoluzione oppure fin tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, il comune estraneo all'azione che ne consegue.

3.- Tutte le eventuali spese derivanti o in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi.

Articolo 7 (Servizi gratuiti, a pagamento, agevolati)

1.- Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:

a) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per i defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano deceduti nel comune o residenti in esso al momento del decesso.

Nell'ipotesi di persone decedute nel comune, ma residenti in altro comune, i relativi oneri sono a carico del comune di residenza, così come nel caso di inumazione in altro comune, dove sia avvenuto il decesso, di persone residenti, gli oneri della inumazione sono a carico del comune di residenza. L'inumazione gratuita viene effettuata esclusivamente nel cimitero di Trespiano;

b) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario di rotazione dei campi comuni, di cadaveri di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali esumazioni vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano deceduti nel comune o residenti in esso al momento del decesso;

c) la deposizione in ossario comune delle ossa rinvenute in occasione delle esumazioni, salvo che non sia preventivamente richiesto dagli aventi titolo la loro raccolta per la conservazione in una sepoltura;

d) la raccolta e trasporto delle salme al deposito di osservazione, o all'obitorio, nei casi considerati dagli articoli 12 o 13 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, eseguiti a cura del comune;

e) la fornitura della bara e il trasporto funebre di cadaveri di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, decedute o residenti nel comune al momento del decesso;

f) l'effettuazione della dispersione delle ceneri in cinerario comune.

2.- Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, *in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti e attuative, con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali.*

3.- La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 72 ore dal decesso.

Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura, i familiari provvedano, comunque, ad atti di interesse per la salma o il cadavere, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli onerifinanziari dell'anticipazione, nonché gli interessi al saggio legale, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro novanta giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma o il cadavere. Le operazioni richieste rimangono sospese, sia per quanto riguarda il rilascio delle relative autorizzazioni che per la loro esecuzione, fino a che non sia stato provveduto all'integrale versamento delle somme dovute. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune o il soggetto gestore ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

4.- Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

5.- Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe i cui criteri, stabiliti nell'Allegato 1 al presente regolamento, costituiscono atto fondamentale *di cui all'articolo 42, comma 2, lettera*

f) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. La modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi non comporta modifica del presente regolamento.

5 bis. – I servizi di inumazione/esumazione e reinumazione resti mortali dei cittadini fiorentini i cui familiari, residenti nel Comune di Firenze, si trovano in condizioni economiche disagiate, sono erogati con tariffe agevolate.

6.- Il trasporto funebre costituisce servizio pubblico a pagamento anche quando sussistano le condizioni di gratuità di cui al comma 1, salvi i casi del comma 1 lett. d) ed e).

7.- Il comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti *adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni*, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per il comune e assunti definitivamente gli atti *previsti dal Titolo III della Parte II del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni* per garantirne mezzi di copertura.

8.- Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti e a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente e automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

9.- Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle relative tariffe, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati.

Titolo II (Servizi necroscopici)

Articolo 8 (Servizi necroscopici di competenza comunale)

1.- Il comune assolve alle funzioni di deposito di osservazione e di obitorio, *nei casi previsti dagli articoli 12 e seguenti decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285*, in appositi locali, in cui possono anche essere impiantate ed esercitate celle frigorifere *in applicazione dell'articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285*. In tutti i casi, le celle frigorifere, quando ne sussista l'obbligo di dotazione, possono essere impiantate ed esercitate anche in struttura distinta dagli impianti di cui al primo periodo.

2.- Ricorrendone la necessità, anche temporanea, previa definizione di rapporti convenzionali con altri soggetti, le relative funzioni possono essere effettuate presso ospedali o in altro edificio che risponda ai requisiti di cui all'articolo 14 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3.- Fermi restando i requisiti di accoglienza di cui agli articoli 12 e 13 Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, le modalità di esercizio e funzionamento del deposito di osservazione e dell'obitorio, sono stabilite con atto del dirigente competente, con cui vengono individuati i criteri di ammissibilità, nonché le procedure di accesso a personale non addetto alle funzionalità degli impianti, gli orari di funzionamento anche distintamente per funzioni, le procedure di accoglimento delle salme o, ricorrendone le condizioni, anche dei cadaveri, la documentazione di accoglimento e le modalità per assicurare l'identificazione dei corpi, le procedure di raccolta e conservazione di eventuali valori, e le altre disposizioni operative. Per le salme o, ricorrendone le condizioni, anche per i cadaveri, nel caso in cui sussistano esigenze di carattere igienico-sanitario o si rendano necessarie, od opportune, particolari misure e/o cautele sanitarie, l'atto dirigenziale si attiene alle indicazioni fornite, in via preventiva, dalla competente azienda sanitaria locale, per le situazioni generalmente prevedibili in via generale, fatta salva la possibilità, per specifiche situazioni, di richiedere da parte del dirigente, o personale da questi delegato, o prescrivere da parte della competente azienda sanitaria locale specifiche misure.

4.- Le strutture di cui al presente articolo possono svolgere funzioni di veglia, commiato, cerimoniali e le altre ritualità tanto religiose che civili o non religiose per onorare o commemorare defunti. Le medesime funzioni possono essere svolte in altri edifici o luoghi che siano nella

disponibilità del comune, oppure di associazioni riconosciute o, comunque, aperte al pubblico accesso, per lo svolgimento di riunioni e incontri della popolazione.

5.- Nelle strutture di cui al presente articolo, è vietato l'ingresso alle persone accompagnate da cani o da altri animali, salvo le persone cieche.

Articolo 9 (Rilascio di cadaveri a scopo di studio)

1. - Sulla base di apposita convenzione con l'Università degli studi di Firenze, il Comune, trascorso il periodo di osservazione, su espressa richiesta, provvede alla consegna al Dipartimento di Anatomia, Istologia e Medicina Legale di cadaveri, in deposito presso l'Obitorio comunale, che non siano richiesti da congiunti compresi nel gruppo familiare come definito dall'art. 32, comma 2 del presente regolamento, riservati all'insegnamento e alle indagini scientifiche, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 144 ore dal decesso.

2.- Il Comune, trascorso il periodo di osservazione, provvede, altresì, su espressa richiesta, alla consegna al Dipartimento di Anatomia, Istologia e Medicina Legale dei cadaveri di persone che hanno espresso in vita la disponibilità all'utilizzo del proprio corpo a scopo di studio, previa produzione di copia autentica della disposizione testamentaria, o di suo estratto autentico, nonché previa pubblicazione in caso di testamento olografo.

Titolo III (Attività funebre e trasporti)

Articolo 10 (Attività funebri)

1.- Si dà atto che i titoli di esercizio delle attività funebri, *nonché, distintamente, delle attività considerate dall'articolo 115 del testo unico della pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento di esecuzione e loro successive modificazioni, queste ultime in quanto funzioni spettanti all'autorità locale di pubblica sicurezza,* hanno specifica regolazione e che le relative funzioni amministrative, per quanto di competenza dei comuni, sono assolte dagli uffici e servizi comunali *a ciò competenti alla luce del Regolamento comunale di cui all'articolo 48, comma 3 del testo unico, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e relativi atti dirigenziali attuativi.*

2.- Per i soggetti che esercitano l'attività funebre nel comune, la verifica e accertamento della sussistenza dei relativi titoli ha luogo d'ufficio, in termini di collaborazione tra uffici e servizi comunali.

3.- I soggetti che esercitano l'attività funebre in altri comuni, quando debbano operare nel comune, sempreché non preferiscano produrre copie anche informali dei titoli di cui siano in possesso, possono provare il possesso dei relativi titoli *nelle forme dell'articolo 47 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, trovando applicazione gli articoli 43 e 71 del medesimo testo unico.* I controlli medesimi possono essere ripetuti, anche con modalità campionarie, in funzione di accertare la persistenza della sussistenza dei titoli.

Articolo 11 (Vigilanza sui trasporti funebri e sull'attività funebre)

1.- Fatte salve le competenze dell'azienda sanitaria locale, nonché di altri organi e amministrazioni per quanto di rispettiva competenza, la vigilanza e il controllo, tanto sulla sussistenza dei titoli di

effettuazione che sulle modalità di esecuzione, sui trasporti funebri che si svolgono, in tutto o in parte, nel comune, oppure in partenza da esso oppure in arrivo in esso, è esercitata dagli uffici comunali competenti *alla luce del Regolamento comunale di cui all'articolo 48, comma 3 del testo unico, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e relativi atti dirigenziali attuativi.*

2.- Le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività funebre quando svolta, in tutto o in parte, nell'ambito del territorio comunale sono esercitate dagli uffici e servizi individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

3.- Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per trasporto funebre si intende il trasporto di salma, il trasporto di cadavere, il trasporto di feretri comunque effettuato, il trasporto di cassette contenenti ossa umane, il trasporto di urne cinerarie, il trasporto di resti mortali. Le relative autorizzazioni al trasporto sono rilasciate dal Comune, fatto salvo quanto stabilito dalla legge regionale 4 aprile 2007, n.18.

4.- Per il trasporto di parti anatomiche riconoscibili, di feti e prodotti del concepimento, si richiamano in quanto applicabili, rispettivamente, le norme di cui all'articolo 3 comma 2 del DPR 15 luglio 2003, n. 254 e dell'articolo 7 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

5.- I mezzi destinati al trasporto di cadaveri su strada di cui all'articolo 20 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 devono rispondere alle caratteristiche ivi indicate e la cui idoneità è comprovata nei modi stabiliti dalla regione o, in difetto, dall'azienda sanitaria locale.

Titolo IV (Pratiche funerarie)

Capo I (Servizio pubblico locale di cremazione)

Articolo 12 (Autorizzazione alla cremazione di cadaveri, in alternativa all'inumazione o alla tumulazione)

1.- In occasione della richiesta di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* legge 30 marzo 2001, n. 130, dovrà essere presentata anche una dichiarazione, resa dal medico curante, oppure dal medico necroscopo, oppure dai familiari aventi titolo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, n. 3 legge 30 marzo 2001, n. 130, attestante che il defunto non era portatore di protesi elettro-alimentate o, in presenza di radionuclidi oppure in eventuale presenza di queste, che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari. Di tale dichiarazione è fatta, sinteticamente, menzione nell'autorizzazione.

Articolo 13 (Autorizzazione alla cremazione di cadaveri a seguito di esumazioni o estumulazioni straordinarie).

1.- L'autorizzazione alla cremazione dei cadaveri che, in precedenza, siano stati inumati o tumulati nei cimiteri cittadini, inclusi i cimiteri particolari pre-esistenti all'entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, è rilasciata dall'ufficiale di stato civile, nel rispetto delle procedure previste per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di cadaveri.

2.- Restano ferme le autorizzazioni al trasporto ogni qual volta l'inumazione, oppure la tumulazione, sia avvenuta in cimitero in cui non è presente impianto di cremazione.

3.- I feretri, contenenti cadaveri già inumati, sono traslati all'impianto di cremazione quando il feretro presenti condizioni di perfetta tenuta.

4.- I feretri, contenenti cadaveri già tumulati sono traslati all'impianto di cremazione quando siano accertate le condizioni individuate in via generale dall'azienda sanitaria locale, fatte salve situazioni particolari.

5.- Qualora, nell'occasione dell'operazione di esumazione, oppure di estumulazione, si constati che il feretro non presenti le caratteristiche di perfetta tenuta, sarà provveduto a collocare il feretro, senza altre operazioni, in altro feretro che ne assicuri la perfetta tenuta.

Articolo 14 (Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e dei resti ossei)

1.- Per resti mortali si intendono gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi decorsi dieci anni dalla inumazione, dieci anni dalla tumulazione areata, venti anni dalla tumulazione stagna.

2. Qualora in occasione di esumazioni o di estumulazioni si rinvenissero resti mortali di cui gli aventi titolo dispongano per la cremazione, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile.

3. In caso di disinteresse o di irreperibilità dei familiari circa la sepoltura di resti mortali il comune può provvedere alla loro cremazione. In tal caso, l'ufficiale dello stato civile, pubblica per trenta giorni all'albo pretorio del comune uno specifico avviso in cui si dà atto della volontà di provvedere da parte del comune alla cremazione dei resti mortali. Decorso questo termine senza che nessuno degli aventi titolo abbia diversamente disposto, la cremazione dei resti mortali è autorizzata dall'ufficiale di stato civile.

4.- L'autorizzazione alla cremazione dei resti ossei conservati nell'ossario comune è disposta, all'occorrenza, dall'ufficiale di stato civile.

Articolo 15 (Dimensioni delle urne cinerarie)

1.- Le urne cinerarie, costituite da materiali in relazione alla diversa possibile destinazione, ma, in tutti i casi, tali da evitare ogni profanazione, anche da fratture o riversamenti accidentali, devono avere dimensioni sufficienti a contenere l'intero insieme delle ceneri risultanti dalla cremazione del cadavere o delle spoglie mortali, che, per gli adulti, non possono essere inferiori alla capacità di 4,5 litri.

Articolo 16 (Conservazione dell'urna cineraria)

1.- Qualora sia prevista la tumulazione dell'urna cineraria in manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione nei cimiteri cittadini, inclusi i cimiteri particolari *pre-esistenti all'entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie*, e anche quando si tratti degli edifici a ciò specialmente destinati, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 93, oppure all'articolo 100, per quanto applicabile, oppure dell'articolo 102, per quanto applicabile, oppure all'articolo 104, comma 4 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- Qualora sia richiesta l'inumazione dell'urna cineraria, fatta salva l'individualità dell'inumazione *nei termini di cui all'articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285*, dovrà essere impiegata urna in materiale resistente agli agenti degradanti per il periodo di prevista inumazione, al fine di consentire la conservazione dell'urna senza alterazioni tali da permettere una qualche dispersione delle ceneri contenutevi.

Articolo 17 (Affidamento dell'urna cineraria)

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3^a della Legge Regionale n. 29/2004 e ss.mm.ii soggetto affidatario dell'urna cineraria può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto, o dai suoi familiari, nelle modalità indicate dall'art. 3, comma 1^a lett.b), numeri 1.2.3. e 4. della Legge 130/2001.
- 2.- Costituendo l'affidamento atto che autorizza la conservazione dell'urna cineraria in luogo diverso dal cimitero, quando la conservazione dell'urna cineraria sia prevista farsi nell'ambito del territorio comunale, il relativo provvedimento di autorizzazione compete al dirigente dell'ufficio comunale competente, *alla luce del Regolamento comunale di cui all'articolo 48, comma 3 del testo unico, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e relativi atti dirigenziali attuativi*. L'affidatario deve rendere, anche contestualmente all'istanza, dichiarazione in cui presta, in via preventiva e incondizionata, consenso all'accesso al luogo di conservazione dell'urna cineraria da parte del personale e organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia.
- 3.- Il medesimo affidatario non può conservare più di tre urne cinerarie, salvo non si tratti di urne cinerarie contenenti le ceneri di defunti in vita legati all'affidatario da vincolo di coniugio o di parentela di primo grado.
- 4.- Nell'ipotesi in cui sia richiesto l'affidamento a più soggetti liberamente scelti dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, nell'istanza e nella relativa autorizzazione alla conservazione dell'urna in luogo diverso dal cimitero, saranno indicati i soggetti affidatari, nonché le modalità e i termini di conservazione da parte di ciascuno di essi.
- 5.- Nel caso in cui la conservazione dell'urna cineraria avvenga nel luogo di residenza dell'affidatario e questi cambi abitazione o trasferisca la propria residenza, trasportando con sé altresì l'urna cineraria, l'affidatario dovrà darne preventiva comunicazione all'ufficio comunale competente che provvede alla redazione del documento di cambio destinazione urna e al rilascio dell'autorizzazione al trasporto di cui al successivo comma 8.
- 6.- Quando l'affidatario provveda alla conservazione dell'urna cineraria in luogo diverso da quello della propria residenza, nell'atto di autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria è indicato il luogo di conservazione dell'urna. Ogni eventuale successivo mutamento del luogo di conservazione dell'urna è oggetto di comunicazione, da rendersi almeno trenta giorni prima del trasferimento.
- 7.- Quando l'affidatario trasferisca la propria residenza in altro comune, oppure intenda trasferire il luogo di conservazione dell'urna cineraria in altro comune, richiederà al comune di partenza l'autorizzazione al trasporto dell'urna, fatti salvi gli eventuali atti di competenza del comune di destinazione.
- 8.- In tutte le ipotesi sopra indicate in cui venga richiesto di variare il luogo di conservazione dell'urna cineraria, restano comunque salve le disposizioni vigenti in materia di trasporto di urne cinerarie.
- 9.- La conservazione dell'urna cineraria da parte del soggetto affidatario deve avvenire nell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 343 testo unico delle leggi sanitarie.
- 10.- Le norme del presente articolo si applicano anche alle urne cinerarie già conservate nei cimiteri, oppure derivanti da cremazioni eseguite in un momento successivo a una precedente inumazione o tumulazione, quale ne sia stato lo stato.

Articolo 18 (Rinuncia all'affidamento dell'urna cineraria)

- 1.- L'atto di rinuncia all'affidamento va presentato almeno trenta giorni prima del conferimento dell'urna cineraria al cimitero.
- 2.- In caso di rinuncia, oltre alle ipotesi considerate all'articolo 2, comma 5 legge regionale 31 maggio 2004, n. 29, l'affidatario o, nel caso di affidamento a più soggetti, tutti gli affidatari, possono chiedere che la conservazione dell'urna cineraria avvenga nei modi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), b)

e c) della legge regionale citata. In tali ipotesi, trovano applicazione le disposizioni del precedente articolo 16.

Articolo 19 (Dispersione delle ceneri)

1.- La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile.

1.-bis. La dispersione è ammessa nel rispetto della volontà del defunto attraverso una delle seguenti espressioni:

- disposizione testamentaria del defunto, tranne i casi in cui gli aventi titolo presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, con data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, accompagnata dalla dichiarazione del presidente dell'associazione stessa e salvo il caso in cui vi sia contraria dichiarazione autografa del defunto, successiva all'iscrizione all'associazione ed alla dichiarazione di cui sopra;
- dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi dell'art. 620 del codice civile).

1.-ter. In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà sopraindicata, deve considerarsi valida, in base ai fondamentali principi civilistici di libertà di forma negoziale, anche una volontà verbalmente espressa ai propri familiari e da questi attestata con propria dichiarazione resa in conformità alla normativa vigente. Per familiari si intende il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile.

2.- In conformità alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 29, la dispersione delle ceneri avviene nei luoghi del comune indicati nelle planimetrie allegate al presente regolamento (Allegati 3.0, 3.1 e 3.2), da denominarsi quali "Giardino della rimembranza", all'interno del Cimitero di Trespiano e in località le Cascine, all'interno dell'argine del fiume Arno, presso la confluenza del medesimo con il fosso del Mugnone, luoghi che devono essere adeguatamente attrezzati e mantenuti allo scopo.

3.- In attuazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) legge regionale 31 maggio 2004, n. 29, tali luoghi sono destinati alla raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione di defunti, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure per le quali i familiari non abbiano provveduto ad altra destinazione.

4.- In caso di successivo rinvenimento di disposizioni testamentarie o comunque di specifiche volontà scritte, le norme concernenti la dispersione delle ceneri si applicano anche alle ceneri già oggetto di affidamento, oppure di conservazione in siti cimiteriali, nonché alle ceneri derivanti da cremazioni eseguite in un momento successivo ad una precedente inumazione o tumulazione, quale ne sia stato lo stato.

5.- La dispersione è consentita unicamente quando le condizioni atmosferiche o le circostanze di spargimento delle ceneri non determinino un danno o un disturbo a terzi.

Articolo 20 (Carta della qualità del servizio)

1.- I soggetti gestori di servizi comunali oggetto del presente Regolamento sono tenuti a dotarsi della Carta della qualità dei servizi, *nell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2, comma 461 legge 24 dicembre 2007, n 244.*

Articolo 21 (Inumazioni)

1.- L'inumazione, consistente nel collocamento del feretro, in fossa scavata nel terreno vegetale, rispondente alle prescrizioni vigenti, ha luogo di norma nei campi considerati all'articolo 58 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, oppure, a richiesta, nelle aree a ciò destinate dal piano di settore cimiteriale ad accogliere sepolture a sistema d'inumazione in concessione, secondo le norme di cui al Titolo V del presente regolamento.

2.- Per l'inumazione di cadaveri è d'obbligo l'uso di cassa di legno avente i requisiti stabiliti dall'articolo 75 del DPR 10 settembre 1990, n. 285. E' ammesso l'utilizzo di casse di materiale diverso dal legno, se autorizzato dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 285/1990. Per l'inumazione di resti mortali è d'obbligo l'utilizzo di contenitori biodegradabili.

Articolo 22 (Esumazioni)

1.- Nei campi a sistema di inumazione *di cui all'articolo 58 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285*, le esumazioni sono eseguite, di norma, una volta decorso il turno di rotazione ordinario decennale.

Il comune, in relazione alla programmazione gestionale nei cimiteri, può comunque effettuare le esumazioni in momento successivo.

2.- Eccezionalmente, possono essere eseguite esumazioni prima del decorso del turno ordinario di rotazione nei casi regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3.- I periodi in cui siano previste le operazioni di esumazione sono resi noti con l'affissione di specifici avvisi all'ingresso del cimitero interessato e, qualora, possibile, in prossimità dei campi o file interessati, nonché con ogni altra modalità che si ritenga poter assicurare un'ampia e diffusa informazione, anche con l'osservanza delle procedure di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione. Ogni qual volta ciò sia possibile, l'affissione di tali avvisi sarà effettuata in occasione della Commemorazione dei Defunti compresi i periodi antecedenti; in via generale, è esclusa ogni comunicazione individuale.

4.- Le operazioni di esumazione, quale ne sia il momento in cui avvengano, sono eseguite dal personale cimiteriale comunale o, per i cimiteri particolari *preesistenti all'entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie*, dal personale a ciò individuato e autorizzato dal soggetto titolare, con l'esclusione della presenza di personale esercente l'attività funebre o da questi dipendente o, comunque, in relazioni di affari e interessi. L'operazione di esecuzione dell'esumazione ha luogo senza la presenza di persone diverse dagli operatori autorizzati, adottando gli accorgimenti caso per caso idonei od opportuni per sottrarle alla vista di chi frequenti il cimitero. Se richiesto, può essere consentita la presenza di familiari o persone legate al defunto da particolari vincoli affettivi, possibilmente nel numero più ridotto possibile, al fine di evitare che si abbiano, anche potenzialmente, situazioni di pericolosità, caso nel quale il personale che esegue l'operazione è legittimato a limitare, o anche a escludere, la presenza di persone diverse, anche se familiari.

5.- Constatandosi l'avvenuta completa scheletrizzazione, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 85, comma 1 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6.- Qualora, al contrario, non risulti avvenuta la completa scheletrizzazione, sono adottati i trattamenti considerati dalla circolare del Ministero della sanità n. 10 del 31 luglio 1998, salvo chela regione non adotti norme regolamentari differenti, nel qual caso prevalgono quelle di più recente emanazione. Quando, a seguito di ciò, vi sia re-inumazione, sulla fossa è ammessa soltanto la collocazione di un cippo o segno identificativo, in materiale resistente, al fine di non ostacolare i processi di scheletrizzazione.

Capo III (Tumulazione)

Articolo 23 (Tumulazione)

1.- I posti destinati all'accoglimento di feretri per la sepoltura a sistema di tumulazione sono costruiti nel rispetto delle caratteristiche stabilite dalle norme vigenti, a seconda che si tratti di loculistagni o areati. Il termine "loculo" è riferito sempre al singolo posto feretro, indifferentemente dal fatto che sia o possa essere oggetto di concessione singola, plurima, oppure essere presente in manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione di varia tipologia costruttiva.

2.- A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

- lunghezza : m. 2,25,
- altezza : m. 0,70 e
- larghezza : m. 0,75.

A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76, commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3.- Qualora sia tecnicamente possibile, è ammessa l'esecuzione dei lavori e opere aventi il fine di trasformare nel sistema di loculi areati loculi originariamente costruiti quali loculi stagni. Gli oneri relativi all'approvazione e alla collocazione delle soluzioni tecniche, se del caso previa presentazione dei progetti necessari, per la trasformazione in loculo areato spettano ai concessionari.

4.- Per i manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione, preesistenti alla data del 27 ottobre 1990 e qualora ciò si renda necessario al fine di utilizzare il manufatto sepolcrale per la tumulazione di uno o più feretri, può trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 106 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. E' tuttavia consentita la tumulazione in tali manufatti, anche quando eventualmente privi di diretto accesso, quando essa possa avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le eventuali spese per speciali attrezzature e per gli accorgimenti tecnici necessari sono a carico esclusivo del concessionario.

5.- Per i manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione preesistenti alla data del 27 ottobre 1990 e che, per le modalità tecnico costruttive non consentano l'applicazione di alcuna delle disposizioni considerate al comma precedente, i concessionari possono utilizzare gli spazi altrimenti non utilizzabili al fine di collocarvi cassette ossario o urne cinerarie di persone aventi diritto ad esservi accolte ai sensi del successivo articolo 32.

Articolo 24 (Deposito provvisorio)

1.- A richiesta di chi ha titolo a disporre dei defunti, o di coloro che li rappresentano sulla base di idoneo titolo di rappresentanza, eccezionalmente, il feretro può essere temporaneamente deposto in apposito loculo "provvisorio", previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2.- La conservazione in loculo provvisorio è ammessa nello stesso cimitero di sepoltura definitiva, alla condizione che vi sia la disponibilità degli appositi loculi, limitatamente ai seguenti casi:

- a) - per coloro che hanno ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati;
- c) - per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato, previo pagamento anticipato del canone di concessione relativo al loculo da costruire.

3.- La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a due anni, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di tre anni. In tutti i casi, il deposito provvisorio non può eccedere la durata dei lavori e cessa entro trenta giorni dal collaudo degli stessi.

4.- Il canone di utilizzo è calcolato in periodi di novanta giorni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione e le frazioni di periodi di novanta giorni sono computate come periodo intero. Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione. E' fatto salvo ogni altro onere connesso.

5.- A garanzia è, inoltre, richiesta polizza fidejussoria, direttamente escutibile, nella misura stabilita in tariffa.

6.- I feretri tumulati in concessione provvisoria devono essere estumulati e collocati nella tumulazione definitiva entro trenta giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2, previa istanza del richiedente, senza necessità di comunicazioni previe. Tale obbligo di diligenza è espressamente indicato nell'autorizzazione.

7.- Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il comune, previa diffida, servendosi della polizza fidejussoria di cui sopra, provvede a tumulare il feretro in un loculo definitivo, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni.

8.- E' consentita, alle medesime condizioni e modalità, ricorrendo i casi di cui al comma 2, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie; in tali ipotesi è consentita la conservazione, anche senza l'utilizzo di cellette ossario, nicchie cinerarie singole, delle cassette ossario e delle urne anche in appositi locali eventualmente disponibili nel cimitero, oppure anche in altro cimitero del comune e, comunque, in ragione della capienza fisica.

Articolo 25 (Estumulazioni)

1.- Si definiscono estumulazioni ordinarie quelle che si eseguono in uno dei seguenti casi:

- a) alla scadenza della concessione;
- b) decorsi venti anni dalla tumulazione stagna;
- c) decorsi dieci anni dalla tumulazione areata.

Le altre estumulazioni sono considerate straordinarie e a esse si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 per le estumulazioni che siano richieste in momento precedente la scadenza della concessione.

2.- Quando all'atto della estumulazione si sia constatato che non è pienamente completato il processo di scheletrizzazione, il corpo è ricollocato nel loculo, previa l'adozione delle misure necessarie ad assicurare la perfetta tenuta del feretro, oppure collocato in inumazione nell'ambito, di norma, del medesimo cimitero oppure in altro cimitero del comune, oppure avviato alla cremazione.

3. - Nel caso in cui il cadavere abbia completato il processo di scheletrizzazione, le ossa rinvenute in occasione della estumulazione vengono raccolte e collocate in forma indistinta nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di conservazione per tumularle in cellette ossario o in altri loculi, ovvero per cremarle.

4.- Per i manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione, preesistenti alla data del 27 ottobre 1990 e qualora ciò si renda necessario al fine di utilizzare il manufatto sepolcrale per la tumulazione di un feretro, può trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 106 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. E' tuttavia consentita la estumulazione in tali manufatti, anche quando eventualmente privi di diretto accesso, quando essa possa avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.

In tal caso l'estumulazione è consentita a condizione che non comporti la movimentazione di feretri

non estumulabili in via ordinaria. Le eventuali spese per speciali attrezzature e per gli accorgimenti tecnici necessari sono a carico esclusivo del concessionario.

5.- Le disposizioni di cui al precedente articolo 22, comma 4 si applicano anche alle estumulazioni.

Titolo V (Concessioni cimiteriali)

Capo I (Tipologie di concessioni)

Articolo 26 (Sepolture a sistema d'inumazione distinte)

1.- Nel rispetto delle previsioni del piano di settore cimiteriale, nei cimiteri possono essere concesse aree, distinte da quelle considerate all'articolo 58 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e aventi le dimensioni stabilite nel piano di settore cimiteriale, al fine di provvedere a sepolture individuali a sistema d'inumazione sia di feretri che di urne cinerarie.

2.- Nei cimiteri in cui il piano di settore cimiteriale lo preveda e ve ne sia disponibilità, in occasione della prima assegnazione può essere concessa, a richiesta, una seconda area affiancata alla prima, riservata all'accoglimento del coniuge del defunto per cui è stata concessa.

3.- Tali concessioni hanno la durata di anni quindici e possono essere rinnovate, per pari durata e per una sola volta.

4.- Qualora lo preveda il piano di settore cimiteriale, possono farsi concessioni di aree o reparti per impiantarvi campi ad inumazione, a condizione che i concessionari provvedano tali aree di apposito ossario. Tali concessioni possono essere fatte a enti senza scopo di lucro, aventi personalità giuridica e sede nel Comune di Firenze, ai fini della sepoltura a sistema d'inumazione delle persone appartenenti, oppure, se previsto dall'ordinamento dell'ente, a persone di culto determinato oppure a persone aventi determinata cittadinanza.

5.- Le concessioni fatte a mente del comma precedente hanno durata novantanovenale.

6.- Le inumazioni effettuate in tali campi o reparti sono soggette alle regole proprie delle sepolture a sistema d'inumazione, salvo il caso in cui, nell'atto di concessione, non siano espressamente indicate particolari modalità di utilizzo, motivate, documentalmente, da consuetudini funerarie specifiche, tra cui, esemplificativamente ma non esaustivamente, la possibilità di eseguire esumazioni in momenti successivi al turno di rotazione decennale e una volta esaurite le fosse disponibili.

7.- Ferme restando le previsioni del piano di settore cimiteriale, in riferimento alle sepolture previste ai sensi dell'articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e nel rispetto dell'articolo 50 comma 1 lettera d) del medesimo D.P.R., è confermata la prassi consolidata e vengono previste le seguenti dimensioni per gli spazi:

- profondità non inferiore a cm. 80;
- lunghezza non inferiore nella parte più profonda a cm. 50;
- larghezza non inferiore nella parte più profonda a cm. 40.

Tali spazi, della durata del turno ordinario di rotazione, devono distare l'uno dall'altro almeno cm. 50 da ogni lato. E' consentita l'installazione di copri fossa, monumentini e altri ricordi, in conformità delle previsioni previste in via generale per le inumazioni in area concessa a privati. Tali concessioni non sono rinnovabili.

Articolo 27 (Concessioni di aree)

1.- Nel rispetto delle previsioni del piano di settore cimiteriale, nei cimiteri possono essere concesse aree, al fine di provvedere, a cura del concessionario, alla costruzione di manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione. I richiedenti la concessione di aree devono avere:

- a) la residenza nel comune o;
- b) se non residenti, devono avere defunti appartenenti alla famiglia, ai sensi dell'art. 32 del presente

regolamento, sepolti nel cimitero in cui si trova l'area oggetto di concessione, a condizione di traslare detti defunti nel sepolcro da realizzare.

2.- In tali casi, l'atto di concessione fissa i termini per l'esecuzione del manufatto, di norma non superiori a due anni, salvo proroga, su richiesta motivata, per non oltre ulteriori sei mesi, e, fermo restando quanto disposto dall'articolo 94 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, non potranno aversi tumulazioni se non dopo intervenuto il collaudo statico delle opere.

3. Le concessioni fatte a mente del presente articolo hanno durata novantanovenne, rinnovabile per periodo di pari durata e per una sola volta.

Articolo 28 (Concessioni di loculi stagni)

1.- Nei cimiteri può essere concesso l'uso di uno o di più loculi stagni per sepolture a sistema di tumulazione.

2.- Le concessioni individuali hanno durata trentennale, eventualmente rinnovabili una sola volta per dieci, venti o trenta anni.

3.- Per le concessioni pluriposto che siano, nel corso della loro durata, interessate a tumulazioni di feretri successive alla prima, che ha dato origine alla concessione, la tumulazione del secondo feretro è consentita previo pagamento della tariffa di concessione necessaria a garantirne una tumulazione di almeno 20 anni; la tariffa è determinata pro rata per ogni anno ulteriore ai 30 della concessione originaria. Le frazioni di anno sono computate per anno intero.

4.- Nei casi di cui al comma precedente, la successiva tumulazione di altro feretro esclude che possano essere richieste sostituzioni di marmi o altri elementi decorativi, fermo restando che il concessionario può, di norma, provvedere a propria cura ad eventuali iscrizioni integrative o modificative, o a mutare o innovare eventuali elementi di arredo, ferme restando comunque le norme relative all'esecuzione di lavori nei cimiteri.

5.- Le concessioni di cui al presente articolo possono essere effettuate solo in occasione della tumulazione di feretro. Eccezionalmente, e sempreché ne sussista la disponibilità, possono concedersi, in occasione del primo utilizzo, due posti contigui, il secondo dei quali riservato al coniuge. In tale ipotesi, la tariffa di concessione è maggiorata del 25 % per il posto contiguo eccezionalmente concesso.

6.- La concessione può essere effettuata anche in assenza di feretro da tumulare, se e in quanto ne sussista la disponibilità, per le persone per le quali concorrano tutte le seguenti condizioni soggettive:

a) residenti nel comune al momento della richiesta e della stipula del regolare atto di concessione;

b) aventi età superiore a 75 anni;

c) non aventi coniuge, né parenti viventi nel 1° grado. In tali situazioni, il richiedente dovrà indicare una o più persone, o ente, che, previa avvenuta informazione da parte del richiedente medesimo, provvedano agli adempimenti conseguenti alla tumulazione.

Tali concessioni decorrono dalla data della stipula del relativo atto di concessione. Nel caso fosse necessario un prolungamento della concessione per assicurare una tumulazione di almeno 20 anni, si applica il comma 3.

Articolo 29 (Concessioni di loculi areati)

1.- Nei cimiteri comunali e particolari, può essere concesso l'uso di loculo individuale areato oppure può essere trasformato un loculo stagno in loculo areato, purché in quest'ultimo caso, la durata residua della concessione

sia pari o superiore a dieci anni.

2.- Alla tumulazione areata si applicano, per le caratteristiche dei loculi e per quelle dei feretri da collocarvi, le norme di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 aprile 2011, n. 13/R.

3. - Un loculo areato, in cimitero comunale, può essere concesso per la durata di anni dieci,

eventualmente rinnovabili una sola volta, per altri dieci, fatto salvo per le strutture cimiteriali impossibilitate a garantire la sepoltura delle cellette ossario per carenza di spazio o attesa lavori ampliamento. In queste circostanze può essere richiesto un ulteriore rinnovo della durata di anni cinque.

Articolo 30 (Concessioni a tumulazione, pluriposto)

1.- Oltre alle concessioni a sistema di tumulazione di cui ai precedenti articoli, possono concedersi a persone, famiglie o enti, sepolcri a sistema di tumulazione pluriposto, tanto composti da soli loculi, che da loculi e cellette ossario o nicchie cinerarie, quanto da sole cellette ossario o nicchie cinerarie, le cui caratteristiche quantitative di capienza, distinte per tipologia, sono indicate nell'atto di concessione. La durata di tali concessioni è novantanovenne, rinnovabile, per un periodo di pari durata, per una sola volta.

Articolo 31 (Altre concessioni a tumulazione)

1.- Le disposizioni del presente Capo si applicano, altresì, alle concessioni di altri sepolcri privati a sistema di tumulazione, quali le cellette ossario e le nicchie cinerarie. Le cellette ossario e le nicchie cinerarie, salvo quelle concesse per la tumulazione di ceneri provenienti da cremazione di cadavere, sono concesse nello stesso cimitero in cui è stato inumato o tumulato il defunto; in mancanza di disponibilità sono concesse nel cimitero "zonale" di appartenenza o nel cimitero di Trespiano. E' fatto salvo quanto stabilito all'art. 66, c.4.

2.- Le concessioni di cellette ossario e nicchie cinerarie hanno durata di quaranta, trenta, venti o dieci anni.

3. - Le concessioni di cellette ossario e di nicchie cinerarie sono rinnovabili alla scadenza, per periodi di dieci o venti anni.

4.- In tali sepolcri privati a sistema di tumulazione possono essere accolti, sussistendone le condizioni di diritto d'uso, sia cassette ossario che urne cinerarie, indifferentemente dalle indicazioni nell'atto di concessione, con il solo vincolo della capienza fisica. Spetta ai concessionari verificare, quando intendano richiederne l'utilizzo per più cassette ossario o urne cinerarie, la sussistenza della capienza, assumendosene gli oneri tariffari corrispondenti.

5.- Nei sepolcri oggetto di concessione a sistema di tumulazione ai sensi degli articoli precedenti, ferme restando la sussistenza delle condizioni di diritto d'uso e la capienza fisica, possono trovare accoglimento cassette ossario e/o urne cinerarie, indifferentemente dal fatto che sia o meno presente uno o più feretri.

6.- Nelle concessioni considerate al precedente articolo 28, comma 2, qualora sia richiesta l'estumulazione prima della scadenza, è consentito, a richiesta degli aventi titolo, il collocamento di altro feretro avente diritto di sepoltura nella concessione; con tale collocamento, quando si tratti di concessioni a sistema di tumulazione monoposto, cessa la concessione originaria, qualunque sia la durata residua della stessa, e si procede alla novazione del rapporto giuridico relativo alla concessione previo pagamento della tariffa per le concessioni aventi durata trentennale. Quando si tratti di sepolcri a sistema di tumulazione pluriposto, oppure di aree concesse ai fini della costruzione di sepolcri a sistema di tumulazione pluriposto, la novazione concerne l'intero sepolcro, per la durata prevista per le concessioni di sepolcri pluriposto e previo versamento della tariffa prevista per queste, in relazione al numero dei posti. La registrazione dell'avvenuto pagamento di tale tariffa è annotata nelle scritture tenute dal comune, incluso l'esemplare del regolare atto di concessione conservato da questi, e, se presentato dal richiedente avente titolo, sulla copia dell'atto di concessione in sua disponibilità, annotazione che tiene luogo al regolare atto di novazione.

7. - Nei casi previsti dal comma precedente, con la collocazione del nuovo feretro, il comune, su richiesta degli aventi titolo, concede un nuovo marmo.

Capo II (Diritti e obblighi connessi alla concessione)

Articolo 32 (Diritto d'uso)

1.- Salvo quanto già previsto da disposizioni specifiche per particolari tipologie di sepolcri privati, in via generale il diritto d'uso delle sepolture private è riservato – esclusivamente – alla persona del concessionario, fondatore del sepolcro, e alle persone appartenenti alla sua famiglia, quale ne sia la residenza, a chi è subentrato nella concessione, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2.- Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge o altra persona facente parte di stabile convivenza ai sensi e nei termini e condizioni dell'articolo 5, comma 2 legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 e successive modificazioni, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado.

3.- Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4.- Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal concessionario o, in caso di pluralità, dai titolari della concessione i quali presenteranno apposta istanza al servizio di polizia mortuaria, ai fini del rilascio del nulla osta alla sepoltura. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

5.- I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4. Lo stato di convivenza è provato oltretutto, di norma, con la documentazione di cui all'art. 33, comma 1, lett. b) decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e successive modificazioni, da acquisire d'ufficio, anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, sperando comunque, e prima dell'adozione di ogni provvedimento, gli accertamenti e i controlli di cui agli articoli 43 e 71 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

6.- L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni o istanza, avente la forma di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, resa dai concessionari del sepolcro depositata presso il servizio di polizia mortuaria almeno tre anni prima del decesso della persona per la quale è richiesta la sepoltura, la quale potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione e, laddove la capienza residua sia insufficiente a garantire la futura collocazione dei feretri di tutte le salme o cadaveri, di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro.

7.- Nel caso di persona fisica istituita erede per via testamentaria dai concessionari, si presume la condizione di particolare benemerita, senza che siano necessari ulteriori mezzi di prova oltre al legato.

8.- Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

9.- Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta la dichiarazione di decadenza senza alcun titolo a ripetizione

delle somme eventualmente già versate, nonché l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione del presente regolamento.

10.- L'eventuale proprietà dei manufatti per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione legittima o testamentaria anche autonomamente dal diritto di esservi sepolti, fermo restando il diritto alla sepoltura per la qualità soggettiva di appartenente alla famiglia del concessionario, quale regolato dal presente articolo.

11.- Il concessionario può usare della concessione unicamente nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune può in ogni tempo modificare e impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 33 (Manutenzione, canone periodico, affrancazione)

1.- La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.

2.- La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

3.- Nelle sepolture private comunali e in quelle la cui tipologia costruttiva sia tale da presentare continuità tra una concessione e l'altra, il comune può, previa deliberazione di istituzione di apposito servizio *adottata ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera e) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni*, provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti con l'obbligo per i concessionari di corrispondere periodicamente apposito canone, stabilito nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione o di altri criteri di ripartizione, definiti con l'atto con cui il comune assume questo servizio per conto e nell'interesse dei concessionari.

4.- In ogni caso, sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente, spettando comunque al concessionario:

- a) la manutenzione delle parti decorativa costruite o installate dai concessionari;
- b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- c) l'ordinaria pulizia;
- d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

5.- Il mancato o ritardato pagamento del canone da parte del concessionario protratto per tre anni determina la decadenza dalla concessione.

6.- Il consiglio comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al comma 3 che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo, cioè il versamento anticipato in unica soluzione della somma capitalizzata, per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare, le quali devono essere determinate in modo da assicurare negli esercizi futuri un'entrata idonea alla copertura dei costi prevedibili per la residua durata della concessione. Trovano applicazione le disposizioni del titolo IV, libro III del codice civile e, in particolare, l'art. 971 codice civile, per quanto applicabili.

7.- Per le sepolture private costruite da privati per le quali non risulti l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che risultino proprietari dei manufatti, anche se privi del diritto personale di sepoltura che, in quanto diritto della persona, non costituisce oggetto di proprietà, né può essere oggetto di disposizioni mediante atti tra vivi o per causa di morte.

Capo III (Rapporti tra concessionari ed effetti del decesso del concessionario)

Articolo 34 (Rapporti tra più concessionari)

- 1.- La sepoltura in una tomba avviene ordinariamente in ordine cronologico di decesso tra tutti coloro che ne hanno diritto. E' tuttavia ammessa la richiesta al comune di divisione dei posti o di individuazione di separate quote della concessione stessa.
- 2.- La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- 3.- Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.
- 4.- Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
- 5.- La divisione, l'individuazione di separate quote, ferma restando l'unicità del sepolcro, o la rinuncia, non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente modalità d'esercizio del diritto d'uso.
- 6.- Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'articolo 2703 codice civile, debitamente registrati e depositati agli atti del comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione.

Articolo 35 (Subentro familiare nella concessione)

- 1.- In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone indicate nell'articolo 32, in posizione di maggiore prossimità, sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro un anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente il subentro nella intestazione della concessione fino alla relativa scadenza.
- 2.- Quando, tra le persone di cui al comma precedente concorrano il coniuge e parenti in linea discendente di 1° grado del concessionario deceduto, questi sono, a questi fini, considerati a pari titolo nell'assunzione della qualità di concessionari.
- 3.- Quando, tra le persone di cui al comma 1 concorrano il coniuge e parenti in linea ascendente di 1° grado del concessionario deceduto, senza che vi siano parenti di 1° grado in linea discendente, oppure concorrano il coniuge e parenti di 2° grado, sia in linea diretta che collaterale, subentra solo il coniuge.
- 4.- Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, opera l'istituto della rappresentazione, nei termini di cui agli articoli 467 e seguenti del codice civile.
- 5.- L'aggiornamento dell'intestazione della concessione per effetto del subentro è effettuato dal servizio di polizia mortuaria.
- 6.- Nel caso di pluralità di concessionari gli stessi si accordano per designare uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune e limitatamente ai rapporti con questo.
- 7.- In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la

concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

8.- Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato provveduto, il comune procede a invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, con le modalità di cui all'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni ed eventualmente, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi e indirizzi, anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per trenta giorni, a provvedere entro ulteriori centottanta giorni decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso, con oneri tariffari per il subentro maggiorati del 50 per cento.

9.- Trascorso il termine complessivo di tre anni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determina la decadenza.

10.- Per le concessioni di cellette ossario oppure di nicchie cinerarie, il subentro non fa assumere la qualità di concessionario, ma unicamente l'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione.

Articolo 36 (Subentro ereditario ed estinzione della famiglia)

1.- La famiglia viene a estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 32, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano stati istituiti eredi, né state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

2.- Quando vi sia estinzione della famiglia, la qualità di concessionario è assunta da eredi istituiti, che, qualora siano persone fisiche, acquisiscono altresì il diritto di sepoltura per sé e per gli appartenenti alla propria famiglia. Qualora l'erede istituito sia ente o altro soggetto avente personalità giuridica, l'assunzione della qualità di concessionario concerne esclusivamente gli obblighi di cura e manutenzione del sepolcro, nonché gli obblighi sulla conservazione e operazioni sui defunti tumulati, salvo solo il caso in cui l'ente istituito quale erede non abbia nel proprio statuto od ordinamento, al momento dell'assunzione della qualità di erede, anche gli scopi di dare sepoltura alle persone previste nello statuto od ordinamento dell'ente medesimo.

3.- Nel caso di famiglia estinta e senza eredi istituiti, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o venti anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di cessazione della concessione.

Articolo 37 (Concessioni fatte ad enti – cessazione, scioglimento, soppressione, fusione o estinzione dell'ente)

1.- Per le concessioni fatte ad enti, quando vi sia la cessazione, lo scioglimento, la soppressione o l'estinzione dell'ente, la concessione cessa, salvo il caso in cui vi sia fusione, aggregazione, trasformazione (comunque denominata) riunione ad altro ente avente tra i propri scopi statutari anche quello della sepoltura delle persone appartenenti a questo ultimo o nell'atto che dispone la cessazione, lo scioglimento, estinzione non risulti, in forma espressa, che l'ente subentrante assume tutte le funzioni dell'ente cessato (quale ne sia il titolo di cessazione).

2.- Nei casi in cui non operi la salvaguardia considerata al comma precedente, il comune provvede alla dichiarazione di cessazione della concessione.

Capo IV (Rinunce)

Articolo 38 (Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a novantanove anni)

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non sia stata occupata da feretro o quando, essendo stata occupata, il feretro sia trasferito, a cura, diligenza e onere del concessionario, in altra sede. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a:

$$\frac{1}{2 \times "N" (1)}$$

della tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a centottanta giorni di residua durata.

(1) Dove:

1= tariffa valida al momento della rinuncia

2= valore fisso

N= durata a tempo determinato della concessione originaria

2.- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

Articolo 39 (Rinuncia a concessione di aree libere)

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da feretri, urne cinerarie o resti mortali.

2.- In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre allo svincolo della polizza fideiussoria, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di novantanove anni, in misura pari a 1/198 della tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a centottanta giorni di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune.

3.- Trova applicazione il comma 2 dell'articolo precedente.

Articolo 40 (Rinuncia a concessione di manufatti della durata di novantanove anni o perpetua)

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti da lui costruiti, a condizione che siano liberi o siano stati liberati, a cura, diligenza e onere del concessionario, da feretri, cassette ossario o urne cinerarie.

2.- In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- a) per concessioni della durata di novantanove anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a centottanta giorni di residua durata;
- b) per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune, maggiorato di un importo fino a un ulteriore terzo della

medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'ufficio tecnico comunale, d'intesa con il servizio di polizia mortuaria;

c) qualora il feretro venga traslato in altro sepolcro privato in concessione nel cimitero o altro cimitero del comune, di tipologia non inferiore per durata e capienza, e tale traslazione sia richiesta ed effettuata entro dieci anni dalla concessione, sarà rimborsata una somma corrispondente allametà della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia;

d) qualora il feretro venga traslato in altro comune e tale traslazione sia richiesta ed effettuata entro tre anni dalla concessione, sarà corrisposta la somma determinata ai sensi della precedente lettera c).

3.- Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dall'articolo 41, comma 3.

4.- Trova applicazione l'articolo 37, comma 2.

Articolo 41 (Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione)

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'articolo 27, salvo i casi di decadenza, quando:

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia intermente costruito e sia comunque libero o liberabile - anche mediante traslazione in altra sepoltura o esumazione, estumulazione, cremazione - da feretri, cassette ossario, urne cinerarie, che dovranno trovare sistemazione definitiva in altro sepolcro privato, a cura, diligenza e onere del concessionario.

2.- In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre allo svincolo della polizza fidejussoria e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di novantanove anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a centottanta giorni di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3.- Ai concessionari è riconosciuto, previa accettazione da parte del comune, un indennizzo per le opere costruite, sulla base del loro valore al momento dell'esecuzione, determinato, a spese e oneri dei concessionari, con perizia giurata redatta da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto all'albo professionale.

4.- Trova applicazione l'articolo 38, comma 2.

5.- Ad integrazione di quanto previsto dai precedenti articoli, nonché dai commi del presente articolo, il comune può accettare le rinunce di concessioni di sepolcri privati nei cimiteri, qualora il concessionario, o soggetto avente titolo sul sepolcro, corredi l'atto di rinuncia della designazione di altra persona fisica o giuridica, che accetti, tanto contestualmente che con atto separato, l'accollo dei conseguenti oneri. In tale ipotesi, il comune può procedere, in deroga alle ordinarie modalità di concessione, ad una concessione in favore del soggetto accollatario, a condizione che questi provveda a versare, distintamente dalle somme dovute per la specifica tipologia di concessione, altresì un distinto importo corrispondente alla somma che il comune deve corrispondere al concessionario rinunciante.

L'accollatario assume, con l'atto di accettazione, altresì gli oneri connessi alla sistemazione delle spoglie mortali, nonché ogni onere, anche manutentivo, sul sepolcro di cui ottenga la concessione a mente del presente comma.

Capo V (Revoca, decadenza, estinzione, scadenza)

Articolo 42 (Revoca)

- 1.- Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà del comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2.- Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di novantanove anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dal comune, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- 3.- Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il comune dovrà dar notizia al concessionario ove noto, almeno 60 giorni prima, o in difetto mediante pubblicazione con le modalità di cui all'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni e all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione dei feretri. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.
- 4.- Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Articolo 43 (Decadenza)

- 1.- La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da feretri, cassette ossario, urne cinerarie, per i quali era stata richiesta, entro sessanta giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) quando vi sia utilizzo da parte di feretri di persone alle quali la concessione non è riservata secondo quanto previsto dall'articolo 32;
 - d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'articolo 32, comma 9;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 33, incluso quanto previsto dal comma 5;
 - f) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 27, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - g) quando non sia stato provveduto al subentro nella intestazione della concessione a termini dell'articolo 35 o vi sia l'estinzione della famiglia senza istituzione di eredi;
 - h) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- 2.- La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- 3.- In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale, nelle forme dell'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni e a quello del cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il comune non disponga, ai propri atti, di lora nomenclativi e indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso l'anagrafe della popolazione residente.

4.- La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e il relativo procedimento è avviato entro trenta giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Articolo 44 (Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza)

1.- La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui si determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara. Ove non sia determinabile il momento del fatto, essa decorre dall'adozione del provvedimento che la dichiara.

2.- Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione dei feretri, resti mortali, urne cinerarie, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

3.- Dopodiché, il comune dispone eventualmente per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato del manufatto, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune, fatta salva la possibilità di concedere i manufatti nello stato di fatto in cui si trovano, ponendo a carico dei nuovi concessionari sia gli oneri manutentivi o di restauro sia quelli relativi alla traslazione dei feretri ivi giacenti.

4.- La dichiarazione di decadenza non fa venire meno l'applicazione delle sanzioni per le violazioni al presente regolamento.

Articolo 45 (Estinzione della concessione)

1.- Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- Prima della scadenza del termine delle concessioni, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3.- Allo scadere del termine della concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, resti mortali o urne cinerarie, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri, laddove non siano irreperibili, sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

Articolo 46 (Scadenza delle concessioni)

1.- In tutti i casi di concessione a tempo determinato, quale ne sia il sistema o la tipologia, alla data della scadenza quanto oggetto della concessione rientra nella disponibilità del comune, previa effettuazione delle operazioni necessarie a porlo in condizioni di immediata assegnabilità a terzi, operazioni che spettano al concessionario, a propria cura diligenza e oneri o, in caso di inadempienza, provvedendovi il comune, ripetendo quindi le spese così anticipate, comprensive degli interessi, al soggetto obbligato o ai soggetti obbligativi, in quanto reperibili.

2.- Qualora l'utilizzo della concessione si protragga oltre la scadenza, anche se ciò sia stato autorizzato, i soggetti tenuti devono provvedere a corrispondere la tariffa prevista per la specifica tipologia di concessione, determinata pro-rata in ragione di ciascun trimestre, o sua frazione, di maggiore utilizzo.

3.- Non si applica la tariffa di cui al comma 2 laddove le operazioni di estumulazione ordinaria siano effettuate, per esigenze di operatività cimiteriale, in tempi successivi alla scadenza, per un limite massimo di un anno.

ARTICOLO 46 bis – Determinazione valore sepolcreti e cappelle

I sepolcreti e le cappelle resisi disponibili sono nuovamente concessi sulla base dell'importostabilito dalla "Commissione Valutazioni Immobiliari", di cui al titolo VII del Regolamento Generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze.

Capo VI (Disposizioni generali concernenti le esumazioni ed estumulazioni)

Articolo 47 (Oggetti da recuperare)

- 1.- Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- 2.- Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.
- 3.- Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di un anno.
- 4.- Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 5.- Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Articolo 48 (Disponibilità dei materiali)

- 1.- I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dal recupero, in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le aree e i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.
- 2.- Su richiesta degli aventi diritto, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà, all'interno della stessa struttura cimiteriale, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il 2° grado in qualsiasi linea, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- 3.- Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, arichiesta, concessi alla famiglia.
- 4.- Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.
- 5.- Le disposizioni di cui all'art. 47 e del presente articolo si applicano a tutte le sepolture, anche se non abbiano natura concessoria.

Titolo VI (Polizia dei cimiteri)

Articolo 49 (Orario)

- 1.- I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Dirigente.
- 2.- L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3.- L'avviso di chiusura è dato, di regola, a mezzo di segnale acustico, quindici minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 50 (Disciplina dell'ingresso)

- 1.- Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2.- E' vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - c) ai minori di età inferiore agli anni 14 quando non siano accompagnati da adulti.
- 3.- Per motivi di salute o di età, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

Articolo 51 (Divieti speciali)

- 1.- Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:
 - a) tenere contegno chiassoso, salvo che ciò non sia richiesto in relazione a specifiche pratiche, tradizioni e costumi funerari propri di determinate culture e popoli, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei e operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari, fermo restando che devono essere state richieste e ottenute le autorizzazioni di competenza del comune;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alle operazioni di esumazione o estumulazione da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - o) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata dal comune;
 - p) qualsiasi forma pubblicitaria, con la sola eccezione di etichette di dimensioni contenute riportanti unicamente le indicazioni dell'esecutore o del produttore;

- q) svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 2.- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
- 3.- Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato a uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 52 (Riti funebri)

- 1.- Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, nel rispetto delle libertà inviolabili delle persone, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti.
- 2.- Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

Articolo 53 (Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture)

- 1.- Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, salvo quelle contenenti le generalità del defunto nonché la data di nascita e di morte, deve essere approvata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria. A tal fine, i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
- 2.- Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, *ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345*; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
- 3.- Le modifiche delle iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
- 4.- Verranno rimosse d'ufficio, con oneri integralmente a carico dei responsabili se noti o dei concessionari negli altri casi, le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state apposte.
- 5.- Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione l'articolo 6.
- 6.- Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.
- 7.- Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, in relazione alla specifica essenza vegetale impiegata, non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui e abbiano radicamento non eccedente un raggio determinato ai sensi del successivo comma
8. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia. Trova applicazione l'articolo seguente.
- 8.- Le misure e i materiali impiegabili negli ornamenti funerari, nonché le caratteristiche delle essenze vegetali impiegabili sono individuati e determinati con atto *adottato ai sensi dell'art. 107, comma 3 del testo unico, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni*.
- 9.- E' vietata l'apposizione di qualsiasi altro oggetto o materiale lungo il perimetro esterno della tomba. Eventuali installazioni abusive verranno rimosse d'ufficio ai sensi del precedente comma 4.

Articolo 54 (Fiori e piante ornamentali)

1. – E' ammessa la piantumazione e la collocazione, in terra o in vaso, di piante erbacee solo ed esclusivamente entro il perimetro della tomba e purché le stesse non superino l'altezza massima di metri 1; è a carico dei concessionari la cura e la potatura delle piante affinché queste non superino la suddetta misura.
2. – E' vietata la piantumazione o la collazione di alberi e arbusti o, comunque, di piante aventi un tronco legnoso.
- 3.- Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.
- 4.- Allorché i fiori e le piante ornamentali, anche artificiali, siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.
- 5.- Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.
- 6.- In tutti i cimiteri ha luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
7. – Le piantumazioni e le collocazioni non consentite, effettuate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, verranno rimosse ai sensi del comma 4.

Articolo 55 (Materiali ornamentali)

- 1.- Nei cimiteri saranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 2.- Il responsabile del servizio di polizia mortuaria provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- 3.- I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di trenta giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
- 4.- Valgono per la disponibilità dei materiali e oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'articolo 47, nonché articolo 48, entrambi in quanto applicabili.

Titolo VII (Lavori privati nei cimiteri)

Articolo 56 (Accesso al cimitero)

- 1.- Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune, per effetto della demanialità del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, ferma restando l'eventuale iscrizione, se necessaria, in albi ed elenchi di categorie professionali, l'osservanza delle disposizioni in materia di rapporti di lavoro con il personale impiegato, di regolarità contributiva, di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la titolarità delle autorizzazioni e/o titoli per svolgere l'attività.
- 2.- Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del comune da rilasciarsi dietro domanda, fermo restando quanto previsto dal comma precedente.

3.- L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza fideiussoria obbligatoria, intestata al comune e direttamente escutibile, relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal comune.

4.- Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., è sufficiente ottenere il nulla osta scritto del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

5.- E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6.- Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, *avente le caratteristiche degli articoli 18 e 21 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 5 legge 13 agosto 2010, n. 136* e deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli da 47 a 48, in quanto compatibili.

Articolo 57 – Attività di cura delle tombe.

1.- I concessionari che affidino a soggetti terzi la cura e manutenzione dei sepolcri di cui siano titolari, sono soggetti alle disposizioni del presente Titolo.

2.- Il concessionari di cui al comma precedente assumono, ad ogni effetto di legge, la qualificazione di committente.

3.- Il Comune potrà fornire, a richiesta degli interessati, il servizio di cura delle tombe e fioritura, dietro pagamento di un canone periodico.

Articolo 58 (Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri)

1.- I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal comune, su conforme parere dell'azienda unità sanitaria locale e, laddove previsto, della Soprintendenza e del dirigente del Servizio edilizia privata del comune,osservate le disposizioni di cui ai capi XIV e XV nonché dell'articolo 94 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento. Non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni mancando una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, essendo questa già avvenuta con l'impianto del cimitero al cui interno avviene la costruzione del manufatto edilizio.

2.- Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di feretri, nonché di cassette per ossa o urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro. Ove non diversamente specificato, in relazione alla dimensione del tumulo, a ogni posto feretro corrispondono un massimo di undici posti per cassette di resti ossei o sedici posti per urne cinerarie.

3.- Il numero dei loculi ipogei ed epigei è determinato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre a tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche e al pagamento per ogni loculo o posto ossario in più, del canone di tariffa.

4.- Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area e il coefficiente 3,51.

5.- Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

6.- La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

7.- Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso scritto del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

8.- In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

9.- Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione e, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.

10.- Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla, è sufficiente il nulla osta scritto del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

11.- I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione scritta del responsabile del servizio di polizia mortuaria, lapidi, ricordi e similari.

12. – Le autorizzazioni e i permessi di cui al presente articolo sono subordinati al pagamento della relativa tariffa.

Articolo 59 (Responsabilità – Polizza fidejussoria)

1.- I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2.- Le autorizzazioni e i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al deposito di polizza fideiussoria intestata al comune e direttamente escutibile, con le modalità di cui all'articolo 56, comma 3, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3.- Il comune procede allo svincolo della polizza fideiussoria una volta che sia stata comprovata l'ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati, previo pagamento dell'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, oneri gestionali e di custodia o vigilanza, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse. In caso di inadempimento, il comune escute la polizza fideiussoria per l'importo dovuto.

4.- Il valore della polizza fideiussoria è determinato, *con atto adottato ai sensi dell'articolo 107, comma 3 del testo unico, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni*, per fasce di valore determinate in relazione alla diverse tipologie di opere e lavori.

Articolo 60 (Recinzione aree - Materiali di scavo)

1.- Durante la costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

2.- E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

3.- I materiali di scavo e di rifiuto devono essere, a cura dell'impresa commissionata dai concessionari e lasciando indenne il comune sotto ogni profilo, di volta in volta trasportati alle discariche, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 61 (Introduzione e deposito di materiali)

1.- E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2.- E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

- 3.- Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 4.- Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 62 (Orario di lavoro)

- 1.- L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- 2.- E' vietato lavorare nei giorni festivi e negli orari di chiusura dei cimiteri, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria e con oneri a carico del richiedente.

Articolo 63 (Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti)

- 1.- Il comune, in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- 2.- Le imprese, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti.

Articolo 64 (Vigilanza)

- 1.- Il responsabile del servizio di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
- 2.- Il responsabile del servizio, avvalendosi ove lo ritenga necessario di personale tecnico, accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, lo svincolo della polizza fideiussoria di cui all'articolo 59, previa definizione della somma da versare ai sensi dell'articolo 59, comma 3.

Titolo VIII (Cimiteri e bacini di accoglimento dei cimiteri)

Articolo 65 (Accoglimento nei cimiteri comunali)

- 1.- I cimiteri operanti nel comune accolgono, oltre a quanto previsto dall'articolo 50 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, purché nei limiti di disponibilità, i defunti, quale ne sia lo stato, che, già residenti nel comune, abbiano trasferito la propria residenza in altro comune, per essere stati accolti in strutture residenziali (quali, a titolo esemplificativo, case di riposo, residenze socio-assistenziali, case protette, e simili) site in altri comuni, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 legge 8 novembre 2000, n. 328, anche se i relativi oneri non siano stati assunti dal comune.
- 2.- Possono altresì essere accolti, purché nei limiti di disponibilità, defunti, quale ne sia lo stato, non residenti in vita nel comune, che siano stati coniugi o parenti entro il 1° grado di persone già inumate o tumulate nel cimitero.

3. Per i seppellimenti di cui all'art. 26, comma 7 del presente Regolamento è necessario che uno dei genitori sia residente nel comune o che l'evento si sia verificato nel comune.

4.- Indipendentemente dalla residenza e dal luogo del decesso, sono parimenti accolti i defunti aventi diritto, ai sensi dell'art. 32, al seppellimento in una sepoltura privata, individuale o di famiglia, esistente in uno dei cimiteri del comune.

Articolo 66 (Accoglimento nei singoli cimiteri)

1.- I cimiteri comunali accolgono i defunti appartenenti alla zona di utenza di ciascun cimitero la cui estensione e ubicazione è specificata nella planimetria allegata al presente regolamento, comprensiva delle relative strade (All. 2).

2.- Il cimitero di Trespiano ha un bacino di utenza esteso all'intero territorio comunale ed è destinato alla inumazione e tumulazione di defunti residenti nel comune al momento del decesso, nonché alla sola inumazione di defunti residenti in vita in altro comune, anche se non deceduti a Firenze.

Nello stesso cimitero, una porzione del quadrato a sterro "G" è destinata al cosiddetto "Popolo di Trespiano" per il quale è previsto specifico bacino di utenza delimitato nell'allegato 2 al presente regolamento.

3.- I defunti residenti nel comune al momento del decesso, nei limiti della disponibilità di posti, possono essere sepolti nel cimitero della sottozona in cui trovano la loro strada di ultima residenza in vita, secondo le risultanze anagrafiche, oppure nel cimitero della zona di riferimento se la strada non appartiene ad alcuna sottozona; resta, comunque, salvo il diritto alla sepoltura nel cimitero della zona cui appartiene la sottozona. I defunti residenti al momento del decesso nelle strade non ricomprese in alcuna zona o sottozona sono sepolti nel cimitero di Trespiano.

4. - Nei cimiteri comunali, possono altresì essere accolti, purché nei limiti di disponibilità, defunti, quale ne sia lo stato, residenti nel comune al momento del decesso e che siano stati in vita coniugi o parenti entro il 3° grado di persone già inumate o tumulate nel cimitero.

5.- Ai fini dell'accoglimento dei defunti nei singoli cimiteri, la città di Firenze è suddivisa come segue:

Cimitero di Trespiano, con bacino di utenza esteso all'intero territorio comunale (All. 2);

Zona A – Cimitero di Brozzi, delimitata nell'allegato 2 al presente regolamento;

Sottozona A1 – Cimitero di Peretola, ricompresa all'interno della Zona A e delimitata nell'allegato 2 al presente regolamento;

Sottozona A2 – Cimitero di Rifredi, ricompresa all'interno della zona A e delimitata nell'allegato 2 al presente regolamento;

Sottozona A3 – Cimiteri di Sollicciano, Mantignano e Ugnano, ricompresa nella zona A e delimitata nell'allegato 2 al presente regolamento;

Zona B – Cimitero del Pino, delimitata nell'allegato 2 al presente regolamento;

Sottozona B1 – Cimitero di Settignano, ricompresa all'interno della zona B e delimitata nell'allegato 2 al presente regolamento;

Sottozona B2 – Cimiteri di Santa Lucia al Galluzzo e S. Felice a Ema, ricompresa all'interno della zona B e delimitata nell'allegato 2 al presente regolamento;

Sottozona B3 – Cimitero di Monteripaldi, ricompresa all'interno della zona B e delimitata nell'allegato 2 al presente regolamento;

Zona C – Cimitero di San Silvestro, delimitata nell'allegato 2 al presente regolamento;

Zona D – Cimitero di Careggi, delimitata nell'allegato 2 al presente regolamento.

5.bis – Per il Cimitero di Rifredi si applica, inoltre, quanto stabilito nella Convenzione, approvata con delibera del Consiglio Comunale n.212 dell'11/02/1980, e sottoscritta dal Comune di Firenze e dalla Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Rifredi, in data 29 aprile 1980; per il

Cimitero del Pino si applica, inoltre, quanto stabilito con delibera del Consiglio Comunale n.1469 del 1 giugno 1982.

6.- I cimiteri comunali in disuso ma non ancora dismessi possono accogliere esclusivamente i resti ossei di defunti provenienti da altri cimiteri e le ceneri di defunti aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, individuale o di famiglia.

7.- In deroga ai criteri di accoglimento nei cimiteri di cui al presente titolo e fatto salvo quanto previsto all'art. 65, comma 4, il Cimitero Monumentale di S. Miniato al Monte è destinato all'accoglimento di defunti che abbiano recato lustro e onore alla Città di Firenze, oppure alla Nazione, individuati, di volta in volta, con apposito motivato provvedimento del Sindaco o dell'Assessore delegato.

8.- Le cellette ossario e le nicchie cinerarie disponibili all'interno del cimitero di S. Miniato al Monte sono destinate, a richiesta, alla tumulazione di resti ossei e di ceneri di defunti residenti a Firenze al momento del decesso o provenienti dallo stesso cimitero.

Titolo IX (Cimiteri particolari)

Articolo 67 (Cimiteri particolari)

1.- Fermo restando che i cimiteri particolari preesistenti all'entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, sono soggetti alla vigilanza del comune, i soggetti titolari sono tenuti ad applicare il presente regolamento, e, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 47, 63, nonché 68, commi 1 e 3, per quanto non diversamente regolato dallo statuto od ordinamento del soggetto titolare di ciascun singolo cimitero particolare.

2.- Uno degli esemplari dei registri *considerati all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285* è trasmesso, decorso l'anno di riferimento, al comune per la sua conservazione.

3.- I soggetti titolari dei cimiteri particolari sono tenuti a corrispondere alle richieste che siano formulate dal comune per quanto riguarda l'esercizio e il funzionamento dei cimiteri.

Titolo X (Disposizioni diverse)

Articolo 68 (Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri)

1.- Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al responsabile del servizio di polizia mortuaria le violazioni accertate.

2.- Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3.- Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi e in qualsiasi momento;

e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4.- Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

5.- Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica e a sorveglianza sanitaria, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Articolo 69 (Carte della qualità dei servizi)

1.- Nei cimiteri particolari preesistenti all'entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitaria, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, i soggetti titolari dei singoli cimiteri particolari, qualora non vi abbiano già adempiuto, adottano la carta della qualità dei servizi, *nell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2, comma 461 legge 24 dicembre 2007, n. 244* entro centottanta giorni dall'efficacia del presente regolamento, trasmettendone copia al comune entro detto termine.

Analoga trasmissione sarà fatta, entro trenta giorni, ogni qual volta siano apportate modifiche alla carta della qualità dei servizi.

2.- Con riferimento a quanto previsto all'articolo 20, la carta, o le carte, della qualità dei servizi sono adottate entro centottanta giorni dall'efficacia del presente regolamento comunale. Quando siano già precedentemente state adottate carte della qualità dei servizi, esse continuano a essere applicabili quando presentino i requisiti previsti o, in difetto, dovranno essere adeguate alle disposizioni del presente regolamento comunale entro il medesimo termine.

3.- Tutte le carte della qualità dei servizi sono rese pubbliche e accessibili a chiunque con le modalità che ne assicurino la più alta conoscibilità.

Titolo XI (Norme transitorie e finali)

Articolo 70 (Efficacia delle disposizioni del regolamento)

1.- Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2.- Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al comune gli atti e i documenti che comprovino tale propria qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3.- Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato, nonché agli eventuali controinteressati, se noti, e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4.- Le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 1, lett. a), c) e g) hanno decorrenza a partire da un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5.- Gli adempimenti di cui all'articolo 35, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6.- Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

7.- Il presente regolamento si applica, altresì, ai soggetti che esercitino specifici servizi nell'ambito cimiteriale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'esercizio di impianti di cremazione, la

costruzione ed esercizio del servizio di illuminazione votiva, oppure realizzino, anche con le modalità della finanza di progetto, opere e lavori nei cimiteri.

Articolo 71 (Concessioni pregresse)

1.- Salvo quanto previsto dall'articolo precedente, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, esclusivamente per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

2.- Si dà atto che le concessioni perpetue rilasciate a partire dal 10 febbraio 1976 con durata risultante in violazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, avendo trovato, da tale data, applicazione le disposizioni di cui all'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, oggi abrogato e riformulato, nel medesimo tenore, nell'articolo 108 decreto del Presidente 10 settembre 1990, n. 285, vanno ritenute, di diritto, di durata pari a novantanove anni decorrenti dalla stipula del relativo atto o dalla data d'inizio della concessione, qualora dal relativo atto risulti diversa da quella della stipula.

3.- Le concessioni di loculi e cripte comunali rilasciate a partire dall'8 luglio 1970, data di entrata in vigore del Regolamento approvato con delibera Commissariale n. 2405/1828 del 9 ottobre 1969, sono temporanee e della durata di anni cinquanta; quelle rilasciate a partire dal 10 dicembre 1976, ai sensi della delibera del Consiglio Comunale n.3335/1584 del 10 dicembre 1976, sono temporanee della durata di anni trenta.

4.- Alle concessioni pregresse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 e, in particolare, per le concessioni perpetue e, indipendentemente dalla durata della concessione, per le concessioni di aree, gli aventi titolo sono tenuti a provvedere al versamento del canone per il recupero delle spese gestionali cimiteriali, nella misura stabilita dal tariffario. L'inadempimento, o il ritardo, di tale obbligazione per oltre due annualità costituisce causa di decadenza.

Articolo 72 (Sepolture private a tumulazioni pregresse – Assenza di regolare atto di concessione)

1.- Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"*immemoriale*" quale mera presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, determinato sulla base delle cartule quali ad es. registri, repertori, schedari, del quale può essere richiesto accertamento giudiziale della sussistenza dei connessi diritti.

2.- Il provvedimento giudiziale di accertamento del diritto vantato, divenuto cosa giudicata, tiene luogo al regolare atto di concessione mancante.

Articolo 73 (Mutamento del rapporto concessorio)

1.- Tutte le concessioni sono regolate dalle disposizioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria in vigore al momento del sorgere della concessione e dell'atto di concessione.

2.- Al fine di assoggettare le concessioni pregresse alle disposizioni del presente regolamento comunale e di quelli futuri, chi abbia la qualità di concessionario e, in caso di pluralità di concessionari, tutti costoro, può richiedere il mutamento del rapporto giuridico di concessione, rinunciando alla concessione in essere e stipulandone una nuova concernente il medesimo sepolcro.

3.- Nell'ipotesi di cui al comma precedente non sono richieste operazioni sul sepolcro oppure concernenti i defunti accoltivi o il manufatto sepolcrale, quando, oltre all'identità del sepolcro, siano parti i medesimi concessionari, senza variazioni se non quelle concernenti il rapporto giuridico di concessione.

4.- In tali casi, non è dovuto né corrispettivo per la rinuncia, né corresponsione delle tariffe di concessione, con l'unico onere delle spese necessarie per la stipula del nuovo atto di concessione.

5.- E' data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti o eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

Articolo 74 (Rimesse di carri funebri - Norma transitoria)

1.- Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e che i soggetti che esercitano l'attività funebre richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2.- Le rimesse di carri funebri attivate successivamente alla data del 27 ottobre 1990, ma prima dell'entrata in efficacia del presente Regolamento, sono tenute ad adeguarvisi entro centottanta giorni.

Articolo 75 (Atti e cautele per i gestori di servizi cimiteriali diversi dal comune)

1. Gli affidatari della gestione dei servizi cimiteriali di illuminazione votiva o di cremazione, ove distinti dalla gestione cimiteriale complessiva, sono tenuti a garantire lo svolgimento dei servizi affidati secondo le specifiche individuate nel contratto di servizio vigente, fatte salve eventuali variazioni concordate. A essi si applicano, per quanto non contrastante con il contratto di servizio in essere o variato, le norme del presente regolamento.

Articolo 76 (Abrogazioni espresse)

1.- Il Regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato con delibera commissariale n. 2405/1828 del 9 ottobre 1969, nonché le sue successive modificazioni e atti adottati in attuazione, è abrogato.

2.- E' soppresso il Regolamento particolare per il servizio di "cura delle tombe", adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 589/135 del 13 luglio 1998.

3.- Sono abrogate tutte le norme regolamentari e sono disapplicati tutti gli atti amministrativi attuativi, adottati prima del sorgere degli effetti del presente Regolamento e in contrasto con questo.

Articolo 77 (Sanzioni)

1.- Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7 *bis* decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

2.- Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Articolo 78 (Clausola di adeguamento e revisione)

1.- Nell'eventualità che vengano emanate norme di rango superiore, e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.

2.- Il presente Regolamento sarà assoggettato a revisione per la verifica della sua effettiva corrispondenza all'interesse pubblico e alle esigenze della comunità locale, tenuto conto della evoluzione dei costumi e delle forme di sepoltura, decorsi dieci anni dalla sua efficacia o anche prima laddove si modifichi sostanzialmente la attuale modalità di gestione dei servizi cimiteriali.

Articolo 79 (Clausola di salvaguardia delle disposizioni dell'Unione europea)

1.- Le disposizioni del presente Regolamento non pregiudicano e fanno salve le disposizioni dell'Unione europea vigenti nelle materie da esso regolate.

Articolo 80 (Disposizioni finali)

1. - Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Articolo 81 (Entrata in vigore)

1. - Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Allegato 1 – Criteri per la determinazione delle tariffe

Parte I

Le tariffe concernenti il servizio funebre e cimiteriale sono stabilite almeno annualmente nelrispetto dei criteri stabiliti, a seconda delle forme di gestione, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto che:

1.- Il relativo gettito deve assicurare la copertura anche dei costi dei servizi che permangono a carico del bilancio comunale, in quanto norme di legge o regolamento prevedano l'erogazione gratuita ai cittadini, nonché dei servizi per i quali il consiglio comunale, con apposito atto, abbia deliberato debbano farsi dietro tariffe o corrispettivi inferiori a quanto necessario per assicurare la piena e integrale copertura dei costi, individuandone le forme di finanziamento.

Servizi obitoriali

- Ricezione e preparazione salma: la tariffa, a copertura dei costi di gestione e di smaltimento rifiuti sanitari pericolosi, comprende la permanenza all'obitorio fino alle ore 10,00 del giorno successivo.
- Deposito – tariffa giornaliera (giorno solare) intesa fino alle ore 10,00 del giorno successivo; la tariffa è dovuta fin dal primo giorno, salvo che il primo giorno non coincida con la preparazione della salma.
- Cella frigo: tariffa settimanale; l'uso delle celle frigo è riservato alle salme in attesa di nulla osta dei Consolati per rilascio Passaporto Mortuario, in attesa di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria o a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o per le quali sia in corso la ricerca dei familiari. Al di fuori di tali casi, l'eventuale utilizzo della cella frigo comporta il pagamento della tariffa giornaliera di deposito.

Deposito per attesa cremazione: tariffa giornaliera (giorno solare) dovuta dal giorno dell'arrivo e comprende la permanenza fino alle ore 10,00 del giorno successivo; la tariffa non è dovuta nei giorni festivi né il giorno della cremazione.

Residenti: la tariffa è dovuta per un massimo di giorni 10. Per i resti mortali la tariffa è ridotta del 50%.

Non residenti: tariffa di pari importo sia per i cadaveri che per i resti mortali.

Esposizione: tariffa giornaliera (giorno solare) e comprende la permanenza fino alle ore 10,00 del giorno successivo; per le esposizioni che hanno inizio a partire dalle ore 14,00 e/o che cessano alle ore 14,00 è ammesso il pagamento della tariffa a frazioni di mezza giornata. La tariffa è dovuta anche se il feretro proviene dall'obitorio – servizio preparazione salma.

Concessioni

In analogia a quanto stabilito per i loculi ossari pluriposto, la tariffa delle concessioni dei loculi pluriposto preesistenti alla data del 27 ottobre 1990, utilizzabili in presenza di speciali attrezzature, sarà calcolata come segue: tariffa 1^a fila per il loculo avente diretto accesso e tariffa calcolata all'87,12% di quella della 1^a fila per ciascuno dei loculi sottostanti non aventi diretto accesso.

Le tariffe delle concessioni dei loculi ossari/nicchie cinerarie, dei loculi areati di durata inferiore ad anni quaranta (30 anni, 20 anni, 10 anni, 1 anno), sono determinate proporzionalmente.

La tariffa annuale dei loculi, prevista dall'art. 28 del presente regolamento è determinata proporzionalmente.

In analogia a quanto stabilito per la tariffa di inumazione/esumazione, la tariffa di estumulazione è dovuta al momento della concessione. La tariffa di estumulazione dei bambini fino a 10 anni non può essere superiore a un ottavo di quella ordinaria.

La tariffa di inumazione/esumazione dei bambini fino a 10 anni non può essere superiore a unottavo di quella ordinaria.

Per i non residenti le tariffe relative alla inumazione/esumazione, al deposito in obitorio e/o per attesa cremazione, alle concessioni sono incrementate del 50%.

La dispersione delle ceneri non è soggetta al pagamento di una tariffa.

Le tariffe relative ai servizi di inumazione/esumazione e reinumazione resti mortali dei cittadini fiorentini, i cui familiari (coniuge e parenti di primo grado), residenti nel Comune di Firenze, si trovano in condizioni economiche disagiate, sono determinate in base al reddito certificato da ISEE, ognuno per la propria quota. Per detti servizi e soggetti le tariffe sono ridotte come segue:

- a) del 40% fino ad € 13.000;
- b) del 30% da € 13.001 a € 17.000;
- c) del 20% da € 17.001 a € 24.000.

I corrispettivi per le concessioni cimiteriali di importo superiore ad € 400,00 potranno essere rateizzati previa presentazione di adeguata garanzia.

2.- Le tariffe concernenti servizi di durata pluriennale terranno conto del periodo di durata e sono imputate con riferimento ai singoli esercizi di pertinenza e determinate in modo da assicurare l'effettiva copertura delle spese da realizzare costantemente e nei diversi esercizi, anche futuri, l'equilibrio e le condizioni del comma 1 dell'articolo 117 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 243 stesso decreto legislativo, per i servizi individuati quali servizi a domanda individuale dal decreto ministeriale 31 dicembre 1983.

3.- Nell'applicare i criteri anzidetti, si dovranno tenere in conto i costi finali che si realizzano relativamente ai servizi di durata pluriennale.

L'elencazione delle voci di tariffa riportate nella parte seconda costituiscono linee di indirizzo per la giunta comunale, che ha la facoltà di apportare modifiche senza che ciò comporti modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.

Il consiglio comunale, con atto fondamentale di cui all'articolo 42, comma 2, lettera f) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, può in ogni tempo apportare modifiche alla presente parte prima, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento comunale.

Parte II – Voci di Tariffa

Tariffe in essere

Concessioni cimiteriali

- Area per costruzione sepolture private nel Cimitero di San Miniato al Monte (Porte Sante).
- Area per costruzione sepolture private nei Cimiteri comunali.
- Aree per sepolture a sistema di inumazione distinte; fino a nuove disposizioni si applica la tariffa stabilita con delibera n. 180 del 31.03.2003, con adeguamento ISTAT.
- Loculi stagni monoposto (30 anni) – cimitero San Miniato - tariffa diversificata - fila, marmo piccolo o marmo lungo, esterni o coperti. Per i non residenti la tariffa è incrementata del 50%.
- Loculi stagni pluriposto (30 anni) – cimitero San Miniato - tariffa diversificata – numero posti, marmo piccolo o marmo lungo, esterni o coperti. Per i non residenti la tariffa è incrementata del 50%.
- Loculi stagni monoposto (30 anni) – altri cimiteri comunali - tariffa diversificata - fila, marmo piccolo o marmo lungo, esterni o coperti. Per i non residenti la tariffa è incrementata del 50%.

- Loculi stagni pluriposto (30 anni) – altri cimiteri comunali- tariffa diversificata – numero posti, marmo piccolo o marmo lungo, esterni o coperti. Per i non residenti la tariffa è incrementata del 50%.
- Loculi stagni monoposto affiancati, per coniuge superstite (tariffa maggiorata del 25%).
- Cellette ossario ubicate nel Cimitero di Trespiano – Quadrato del Popolo – tariffa equiparata alla sesta fila esterna, marmo piccolo, come stabilito con delibera 897 del 2003.
- Sepoltura a terra in area distinta, anche per coniuge superstite (durata anni 15 rinnovabile una sola volta); fino a nuove disposizioni si applica la tariffa stabilita con delibera n.180 del 31.03.2003, con adeguamento ISTAT.

Servizi cimiteriali

- Inumazione ed esumazione (da corrispondere al momento della sepoltura). Per i non residenti la tariffa è incrementata del 50%
- Esumazione per le salme inumate fino al 31 marzo 2003.
- Reinumazione resti mortali.
- Tumulazione provvisoria – loculo provvisorio.
- Estumulazione ordinaria e straordinaria.
- Esumazione straordinaria.
- Inumazione urna cineraria.
- Redazione documenti cambio destinazione urna e controlli.
- Tumulazione Resti ossei o ceneri in loculo o cellette ossario o nicchie cinerarie. Tariffa diversificata Cimitero San Miniato e altri cimiteri comunali.

Autorizzazioni

- Apposizione lapidi.
- Collocazione monumentini.

Obitorio, Esposizioni e deposito

- Sosta in camera mortuaria presso il cimitero di Trespiano (deposito attesa cremazione).
- Deposito attesa cremazione presso l'obitorio.
- Deposito obitorio.
- Ricezione e preparazione salma (tanatocosmesi).
- Sosta in cella frigo.
- Esposizione feretro presso le Cappelle del Commiato tariffa diversificata – saletta singola o doppia.

Opere murarie e forniture

- Materiale edile per tumulazione feretro in loculo a marmo piccolo.
- Materiale edile per tumulazione feretro in loculo a marmo lungo.
- Materiale edile per tumulazione feretro in sepolcreto o cappella.
- Materiale edile per tumulazione feretro in cella a terra superiore.
- Materiale edile per tumulazione e/o introduzioni resti ossei o ceneri in loculo o celle.

- Materiale edile per tumulazione e/o introduzioni resti ossei o ceneri in loculo ossario a marmo piccolo.
- Materiale edile per tumulazione e/o introduzioni resti ossei o ceneri in loculo ossario a marmo lungo.
- Materiale edile per tumulazione resti ossei o ceneri in sepolcreto o cappella privata.
- Fornitura cofano in cellulosa biodegradabile, con sacco biodegradabile ed enzimi, per inumazione nello stesso cimitero di resti mortali mummificati o di resti mortali che presentano parti molli - fino a nuove disposizioni si applica la tariffa stabilita con delibera n.180 del 31.03.2003, con adeguamento ISTAT.
- Fornitura cofano in cellulosa biodegradabile con sacco biodegradabile (con o senza enzimi) per trasferimento, ai fini dell'inumazione o della cremazione, di resti mortali mummificati - fino a nuove disposizioni si applica la tariffa stabilita con delibera n.180 del 31.03.2003, con adeguamento ISTAT.
- Fornitura cofano in cellulosa bordo legno, aventi caratteristiche analoghe a quelle per il trasporto di cadavere, con sacco biodegradabile (con o senza enzimi) per trasferimento, ai fini dell'inumazione o della cremazione, di resti mortali che presentano parti molli.
- Fornitura cassetta di zinco per adulti.
- Fornitura cassetta di zinco per fanciulli.

Cremazioni – da versare alla SOCREM

- Cremazione salma – non residenti – non soci.
- Cremazione salma – non residenti – soci.
- Cremazione salma – residenti – non soci.
- Cremazione salma – residenti – soci.
- Cremazione resti mortali da esumazione – residenti.
- Cremazione resti mortali da estumulazione – residenti.
- Cremazione resti mortali da esumazione – non residenti.
- Cremazione resti mortali da estumulazione – non residenti.
- Cremazione resti mortali da estumulazione a carico del Comune di Firenze.
- Cremazione resti ossei.
- Cremazione resti ossei conservati nell'ossario comune a carico del Comune di Firenze.

Fino a nuove disposizioni da parte dell'organo competente (Giunta), si applicano gli importi tariffari attualmente in essere.

Tariffe di nuova istituzione

Concessioni cimiteriali

- Loculi stagni monoposto (20 anni, 10 anni e 1 anno) limitatamente alle concessioni in vita, e nel caso di prolungamento necessario per garantire una tumulazione di almeno 20 anni.
- Loculi stagni pluriposto, (20 anni, 10 anni e 1 anno) – cimitero San Miniato - tariffa diversificata – numero posti, marmo piccolo o marmo lungo, esterni o coperti. Per i nonresidenti la tariffa è incrementata del 50%.
- Loculi stagni pluriposto, (20 anni, 10 anni e 1 anno) – altri cimiteri comunali - tariffa diversificata – numero posti, marmo piccolo o marmo lungo, esterni o coperti. Per i nonresidenti la tariffa è incrementata del 50%.

- Loculi areati, art. 29, (10 anni eventualmente rinnovabile una sola volta per altri dieci) -cimitero San Miniato - tariffa diversificata - fila, marmo piccolo o marmo lungo, esterni o coperti. Per i non residenti la tariffa è incrementata del 50%.
- Loculi areati, art. 29, (10 anni eventualmente rinnovabile una sola volta per altri dieci) - altri cimiteri comunali - tariffa diversificata - fila, marmo piccolo o marmo lungo, esterni o coperti. Per i non residenti la tariffa è incrementata del 50%.
- Cellette ossario, monoposto e pluriposto art. 31, (20 anni, 10 anni) – cimitero San Miniato - tariffa diversificata - fila, marmo piccolo o marmo lungo, esterni o coperti. Per i non residenti la tariffa è incrementata del 50%.
- Cellette ossario, monoposto e pluriposto art. 31, (20 anni, 10 anni) – altri cimiteri comunali - tariffa diversificata - fila, marmo piccolo o marmo lungo, esterni o coperti. Per i non residenti la tariffa è incrementata del 50%.
- Cellette ossario (con funzione di nicchia cineraria), monoposto e pluriposto art. 31 (40 anni, 30 anni, 20 anni, 10 anni) - cimitero San Miniato - tariffa diversificata - fila, marmo piccolo o marmo lungo, esterni o coperti. Per i non residenti la tariffa è incrementata del 50%.
- Cellette ossario (con funzione di nicchia cineraria), monoposto e pluriposto art. 31 (40 anni, 30 anni, 20 anni, 10 anni) – altri cimiteri comunali - tariffa diversificata - fila, marmo piccolo o marmo lungo, esterni o coperti. Per i non residenti la tariffa è incrementata del 50%.

Servizi cimiteriali


- Tumulazione feretro/resti ossei/ceneri in loculo o cellette ossario o nicchie cinerarie, di proprietà di soggetti o enti diversi dal comune.
- Importo polizza fideiussoria ai sensi dell'art. 24 (deposito provvisorio).
- Tumulazione resti ossei o ceneri in sepolcreto o cappella privata.
- Tumulazione feretro in sepolcreto o cappella privata.
- Utilizzo particolari attrezzature per tumulazione e/o estumulazione in loculi non aventi diretto accesso e per tumulazione e/o estumulazione in sepolcreti privati.
- Montaggio e smontaggio ponteggio multidirezionale per tumulazione in cappelle private.
- Montaggio e smontaggio ponteggio multidirezionale per tumulazione in loculi di proprietà di soggetti o enti diversi dal comune.
- Servizio di cura delle tombe e fioritura.
- Aggiornamento intestazione concessione, ai sensi dell'art. 35.
- Autorizzazioni e permessi di cui all'art. 58.
- Importo polizza fideiussoria, ai sensi del titolo VII – Lavori privati nei cimiteri.
- Consumi acqua, elettricità, oneri gestionali e di custodia/vigilanza per l'esecuzione di lavori privati nei cimiteri – quantificazione a forfait (art. 59).

Gli importi delle tariffe di nuova istituzione saranno quantificate con apposito provvedimento della Giunta.

Allegato 2 – Suddivisione del comune in zone e sottozone, ai fini della Sepoltura

Ai fini del presente Regolamento comunale, le zone e sottozone comunali sono individuate in base alla planimetria allegata.


La presente zonizzazione costituisce linea di indirizzo per la Giunta Comunale, che ha la facoltà di apportare modifiche, senza che ciò comporti modifica della disciplina generale regolamentare, in funzione dello sviluppo urbano.



ALLEGATO 3.0

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE ADIBITE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI DI CUI ALL'ART. 19, COMMA 2 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

PLANIMETRIA GENERALE



COMUNE DI FIRENZE


● Aree adibite alla dispersione delle ceneri

- 1 Località le Cascine, presso confluenza del fiume Arno con il fosso del Mugnone (dettaglio allegato 3.1)
- 2 Località Trespiano, presso cimitero di Trespiano, Giardino della Rimembranza (dettaglio allegato 3.2)


ALLEGATO 3.1

AREA PER LA DISPERSIONE DELLE CENERI ALLA CONFLUENZA DELL'ARNO CON IL FOSSO DEL MUGNONE

UBICAZIONE: L'area è ubicata in Località Le Cascine, presso l'argine interno fiume Arno, in corrispondenza della confluenza con il fosso del Mugnone.



LOCALITÀ LE CASCINE - FIRENZE

 Area adibita alla dispersione delle ceneri

Allegato 4 – Elenco riepilogativo atti da abrogare e/o da disapplicare

Ai sensi dell'art. 76, c.3 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con Delibera n. 62/2012, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il regolamento stesso; sono altresì disapplicati gli atti amministrativi attuativi delle stesse, e **segnatamente**:

ATTI AMMINISTRATIVI ABROGATI

Regolamenti

- Regolamento Comunale di Igiene – norme relative al servizio di Polizia Mortuaria e dei cimiteri (espressamente abrogato – art. 76, c.1), approvato con delibera commissariale n.2405/1828 del 9 ottobre 1969 e successive modificazioni e integrazioni;
- Regolamento relativo alla “Cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 128 del 21 dicembre 2004.
- Regolamento relativo alle “Attività di deposito osservazione/obitorio e attività collegate”, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 2 aprile 2007.
N.B. Le disposizioni organizzative contenute nello stesso continueranno ad applicarsi fino all'adozione dell'atto dirigenziale di cui all'art. 8, comma 3 del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria.

Delibere

- **Consiglio Comunale, n. 159 del 10 febbraio 1997:** “Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteri – modifica art. 140”
- **Consiglio Comunale, n. 3349 del 29 settembre 1997:** “ Servizio di cura delle Tombe – modifica deliberazione n. 159 del 10 febbraio 1997”
- **Consiglio Comunale, n. 589 del 13 luglio 1998:** “Regolamento di Igiene (Norme relative al servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri) – modifica art. 140: istituzione servizio di cura delle tombe”

Delibere tariffe

- **Consiglio Comunale, n. 3568 del 26 maggio 1988:** “Concessioni Cimiteriali – Adeguamento Tariffe”
- **Consiglio Comunale, n. 89 del 18 marzo 1991:** “Concessioni Cimiteriali - Adeguamento Tariffe”
- **Consiglio Comunale, n. 4894 del 9 novembre 1992:** “Concessioni Cimiteriali - Adeguamento Tariffe”
- **Consiglio Comunale, n. 3968 del 21 novembre 1994:** “Cimiteri Comunali - Adeguamento Tariffe”
- **Consiglio Comunale, n. 477 del 29 aprile 1996:** “Cimiteri Comunali - Adeguamento Tariffe”
- **Consiglio Comunale, n. 658 del 29 giugno 1998:** “Cimiteri Comunali - Adeguamento Tariffe”

ATTI AMMINISTRATIVI DA DISAPPLICARE

Delibere varie

- **Giunta Municipale, n. 497 del 29 aprile 1996:** “Limitazioni per accoglimento salme o resti mortali provenienti da fuori comune e possibilità sepoltura al cimitero di Trespiano”
- **Giunta Municipale, n. 2110 del 18 dicembre 1998:** “Procedura per recepire il contenuto della Circolare 10 del 31/7/1998 del Ministero della Sanità”
- **Giunta Municipale, n. 2252 del 28 dicembre 1998:** “Cimiteri Comunali – tumulazioni a terra o in locali areati – sperimentazione”
- **Giunta Municipale, n. 1509 del 5 novembre 1999:** “Procedura per recepire il contenuto della Circolare 10 del 31/7/1998 del Ministero della Sanità” di integrazione della n.2110/1998
- **Giunta Municipale, n. 342 del 6 maggio 2003:** “Cimiteri Comunali – Società di Cremazione applicazione dell’art. 7 della Legge 28/02/2001 n. 26 relativa agli importi per la cremazione delle salme”

Delibere relative al servizio di cura delle tombe

- **Giunta Municipale, n. 1038 del 17 giugno 1999:** “Nomina Commissione comunale consultiva per rilascio licenze per la professione di curatore di tombe”
- **Giunta Municipale, n. 579 del 2 giugno 2000:** “Rilascio licenze curatori di tombe”

Ordinanze

- **n. 7653 del 2 novembre 1996:** disposizioni inerenti la tumulazione nei sepolcreti, nei loculi gemelli e affiancati che non hanno il diretto accesso dall’esterno
- **n. 5533 del 4 agosto 1998:** disposizioni su riprese fotografiche, televisive, cinematografiche all’interno dei cimiteri
- **n. 4 del 5 gennaio 1999:** divieto di accesso nelle aree cimiteriali agli animali
- **n. 99 del 13 febbraio 2004:** limitazione accoglimento nei cimiteri di Sollicciano, Mantignano e Ugnano.